Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Venerdì, 8 aprile 1927 - ANNO V — Numero 82

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 719.

LEGGE 3 aprile 1927, n. 428.

Proroga del termine stabilito dall'art. 15 del R. decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, per la ricostituzione degli atti di stato civile, distrutti o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle Commissioni comunali istituite col R. decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, è assegnato, per completare il lavoro loro affidato, il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il termine anzidetto potrà essere prorogato con decreto Reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 720.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1927, n. 426.

Modificazioni al regolamento per la Regia scuola normale superiore di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 405, col quale fu approvato il regolamento per la Regia scuola normale superiore di Pisa;

Vedute le proposte fatte dal Consiglio direttivo della Scuola per alcune modificazioni da apportarsi al regolamento, come sopra approvato, al fine di metterlo in armonia con lo stato attuale della legislazione scolastica;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Regolamento per la Regia scuola normale superiore di Pisa, approvato con Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 1 è sostituito il seguente:

« Art. 1. — La Regia scuola normale superiore istituita in Pisa con *motu proprio* granducale del 28 novembre 1846 ha per oggetto: 1° di preparare all'insegnamento nelle Scuole medie ed agli esami che vi abilitano; 2° di promuovere con studi di perfezionamento l'alta cultura scientifica e letteraria ».

All'art. 2 è sostituito il seguente:

« Art. 2. — Essa si compone di due classi: 1ª Lettere e filosofia; 2ª Scienze matematiche, fisiche e naturali.

« La prima classe si divide nelle tre sezioni seguenti:

« 1ª lettere; 2ª storia e geografia; 3ª filosofia.

« La seconda classe si divide nelle quattro sezioni seguenti:

« 1ª matematica; 2ª fisica; 3ª chimica; 4ª scienze naturali ».

All'art. 7 è sostituito il seguente:

« Art. 7. — Il corso della Scuola normale si compone, di regola, di quattro anni; di due anni di studi preparatori e di due anni di studi normalistici ».

Dopo l'art. 7 sopra riportato sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 7 *bis*. — Oltre il corso di studi di cui al precedente articolo, potranno esservi posti di perfezionamento della durata di un anno, da concedersi, in seguito a concorso nazionale per titoli, a laureati da non più di due anni nelle Facoltà di lettere o scienze.

« Il numero dei posti sarà stabilito anno per anno, secondo il risultato del concorso generale. Le due Commissioni giudicatrici saranno nominate dal Direttore, in conformità della materia o gruppo di materie, in cui il concorrente dichiari di volersi perfezionare. I concorrenti presenteranno il certificato degli studi di laurea, un esemplare della dissertazione e tutti i titoli che crederanno opportuno ».

« Art. 7 *ter*. — I vincitori avranno diritto a un posto interno o a un sussidio di lire 3200. In casi eccezionali, il Consiglio direttivo ha la facoltà di prolungare di un anno il godimento del posto.

« Il Consiglio, oltre i vincitori, potrà ammettere, come aggregati senza sussidio, altri concorrenti che ritenga meritevoli ».

All'art. 10 è sostituito il seguente:

« Art. 10. — Negli anni di studi preparatori, i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle Facoltà rispettive, nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla Facoltà relativa; fanno nell'interno della Scuola conferenze, esercitazioni e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni degli ultimi anni normalistici e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

« I giovani degli anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti pel secondo biennio di studi della Facoltà di lettere e filosofia e di quella di scienze ».

Dopo l'art. 10 sopra riportato è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 10 *bis*. — Le Commissioni giudicatrici per gli studi di perfezionamento, udito il giovane, stabiliranno volta per volta gli obblighi di studio dei vincitori del concorso e degli aggregati ».

All'art. 11 è sostituito il seguente:

« Art. 11. — Finito il corso normalistico, e conseguita la laurea, gli alunni dovranno dare un esame finale, superato il quale sarà loro rilasciato un certificato firmato dal Rettore della R. Università e dal Direttore della Scuola, relativo agli esami e agli studi speciali fatti nella Scuola.

« L'esame finale sarà dato dinanzi ad una commissione composta del Direttore della Scuola, come presidente, e dei professori della sezione relativa, compreso il professore interno, e, occorrendo, degli altri professori delle Facoltà fino

a raggiungere il numero di cinque almeno, e consisterà in una dissertazione sopra un oggetto scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice ».

Dopo l'art. 11 sopra riportato è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 11 *bis*. — Alla fine dell'anno di studi di perfezionamento, potrà essere rilasciato un certificato degli studi speciali fatti, o, nel caso che il giovane abbia superato la prova di cui nel 2° capoverso, un diploma di perfezionamento firmato dal Rettore della R. Università e dal Direttore della Scuola.

« La prova finale consisterà in una dissertazione originale, su argomento scelto dallo studente, da discutersi davanti a una Commissione nominata volta per volta dal Direttore della Scuola, in conformità della materia o gruppo di materie in cui il giovane abbia dichiarato di volersi perfezionare, e composta di sette membri.

« La dissertazione sarà accettata solo se in seduta preliminare sia giudicata degna di stampa. Per la concessione del diploma sono richiesti cinque voti favorevoli. La lode non potrà essere concessa che all'unanimità ».

All'art. 24 è sostituito il seguente:

« Art. 24. — Il Direttore della Scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti e non raggiunsero la sufficienza in tutte le prove.

« Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno, secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti ».

Dopo l'art. 24 sono aggiunti, sotto il titolo: « Dei posti di studio a favore di studenti dalmati », i seguenti articoli:

« Art. 24 *bis*. — Sono istituiti presso la Scuola normale due posti di studio per studenti dalmati, domiciliati in Dalmazia, che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica in una sola sessione.

« Uno di questi posti sarà attribuito alla Facoltà di lettere, l'altro a quella di scienze ».

« Art. 24 *ter*. — I giovani dalmati, che intendono prendere parte al concorso, dovranno presentarne istanza, in carta legale, al Preside del R. Liceo D'Annunzio in Zara, entro il 30 settembre dell'anno in cui il concorso venga bandito. Nella domanda il giovane dovrà dichiarare a quale delle due classi intende concorrere, unendo alla domanda:

« 1° il certificato di nascita o di pertinenza;
« 2° il certificato di domicilio;
« 3° il certificato di buoni costumi;
« 4° il certificato penale;
« 5° il certificato di sana costituzione fisica.

« Il concorrente dovrà anche presentare, prima che il concorso sia giudicato, il certificato di studi ».

« Art. 24 *quater*. — Il conferimento dei posti avverrà mediante concorso che verrà giudicato dalla Commissione di maturità presso il Liceo G. D'Annunzio di Zara, con la partecipazione in ogni caso del Preside. La Commissione potrà anche, coi mezzi che creda più opportuni, determinare il valore comparativo dei concorrenti ».

« Art. 24 *quinquies*. — I vincitori del concorso saranno proposti per la nomina al Consiglio direttivo della Scuola dal Preside del Liceo di Zara e conseguiranno, a seconda delle disponibilità, o un posto gratuito di alunno interno nel convitto o un posto di alunno aggregato con sussidio di L. 200 mensili per 8 mesi ».

« Art. 24 *sexies*. — Gli alunni dalmati saranno soggetti a tutte le norme prescritte per gli alunni della Scuola, compresa quella che, per conservare il posto, dovranno subire nella sessione di luglio tutti gli esami a cui sono tenuti e conseguire in ciascuno di essi non meno di ventiquattro punti su trenta.

« Il concorso sarà tenuto normalmente ogni quattro anni allo scadere della concessione. Se però si verifichi frattanto la vacanza di uno o di tutti e due i posti per gli alunni dalmati, sarà bandito un nuovo concorso pel posto o per i posti vacanti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1927 - *Anno V, Atti del Governo, registro* 259, *foglio* 33. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 721.

REGIO DECRETO 20 marzo 1927, n. 429.

Modificazioni alle circoscrizioni militari territoriali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 7 agosto 1925, n. 1503, relativo alla circoscrizione militare territoriale della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 2 dicembre 1926, n. 2201;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a quando non verranno costituiti i Comandi della 4ª e 5ª Zona aerea territoriale e le relative sezioni di Commissariato militare aeronautico, agli effetti del combinato disposto dell'art. 1, nn. 4 e 5, e dell'art. 7 del R. decreto 7 agosto 1925, n. 1503, con le successive modificazioni, il territorio del Regno è suddiviso nelle seguenti Zone aeree territoriali:

La 1ª Zona aerea territoriale, con sede a Milano, comprende il Piemonte, la Lombardia e la Liguria, eccettuate le provincie di Mantova e della Spezia.

La 2ª Zona aerea territoriale, con sede a Padova, comprende le tre Venezie, l'Emilia, la Toscana e le Marche (eccettuata la provincia di Ascoli), nonchè le provincie di Mantova, della Spezia e di Zara.

La 3ª Zona aerea territoriale, con sede in Roma fino al 30 dicembre 1930, comprende il restante territorio della Penisola e le isole della Sicilia e della Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 35. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 722.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 430.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione degli immobili necessari per l'ampliamento del campo di aviazione « Ugo Niutta » a Capodichino (Napoli).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 7188, che approva alcune modificazioni a quella soprarichiamata;
Visto il R. decreto 1° marzo 1925, n. 444, registrato alla Corte dei conti addì 23 aprile 1925, atti del Governo, registro 253 foglio 119, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1925, n. 97, col quale Regio decreto veniva dichiarata di pubblica utilità la zona di terreno necessaria per l'ampliamento a sud-est del campo di aviazione « Ugo Niutta » a Capodichino (Napoli) da compiersi nel termine utile di un anno;
Visto che per eccezionali circostanze tale termine venne superato senza portare a compimento gl'incumbenti di legge per le espropriazioni e senza che siasi provveduto a prorogarlo ai sensi dell'art. 13 della legge stessa, e che perciò occorre una nuova dichiarazione di pubblica utilità;
Visto il decreto del Ministero dell'aeronautica 10 dicembre 1925 (registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1926, reg. II foglio 282) col quale sono designati i beni immobili necessari per l'ampliamento del campo di aviazione sopraindicato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione dei beni immobili necessari per l'ampliamento a sud-est del campo di aviazione « Ugo Niutta » a Capodichino (Napoli), come risultano designati nell'elenco allegato al decreto Ministeriale 10 dicembre 1925 soprarichiamato.

Art. 2.

All'espropriazione suddetta sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Art. 3.

Gl'incumbenti di espropriazione saranno compiuti nel termine di due anni dalla data del presente decreto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 36. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 723.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1927, n. 431.

Norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dai terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;
Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 775;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1661;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518;
Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080;
Visto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384;
Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315;
Visto il R. decreto 12 marzo 1920, n. 503;
Vista la legge 24 agosto 1921, n. 1214;
Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309;
Visto il R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2089;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia asismica per i paesi colpiti da terremoti e di disciplinare in relazione alle norme stesse la concessione dei contributi erariali per la riparazione o la ricostruzione di stabili;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'istruzione, per l'economia nazionale, per le comunicazioni e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle norme tecniche ed igieniche contenute nel decreto Reale 23 ottobre 1924, n. 2089, sono sostituite le seguenti:

Art. 2.

Zone di applicazione.

Le norme tecniche ed igieniche di edilizia sono applicabili soltanto nei Comuni, o frazioni di Comune, compresi nell'elenco allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Agli effetti della applicazione delle norme stesse, le località colpite da terremoti sono distinte in due categorie: in relazione al loro grado di sismicità, ed alla loro costituzione geologica.

La inclusione di un Comune, o frazione di Comune, nell'elenco suddetto, come pure la esclusione ovvero il passaggio da una categoria ad un'altra, degli abitati in esso compresi, sarà fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Norme per le località della 1ª categoria.

PARTE I.

NUOVE COSTRUZIONI.

Art. 3.

Divieto di costruzioni.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su falde detritiche o su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, o sopra un suolo a forte pendio, salvo che si tratti di roccia viva e compatta, nel quale ultimo caso è obbligatorio preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio.

L'accertamento relativo alle condizioni ed alla natura del terreno è fatto, caso per caso, dal competente ufficio del Genio civile.

Art. 4.

Altezza degli edifici.

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo naturale circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può, di regola, superare, nei terreni in piano, dieci metri.

In quelli in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 11.50 purchè la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi m. 10.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere normalmente costruiti a non più di due piani, dei quali quello terreno deve avere il pavimento al livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di metri 2 nei terreni in piano, e metri 2.70 in quelli in pendio. In questo caso la sopraelevazione media del pavimento su tutte le fronti non può superare i metri 2.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare metri 5, salvo il caso di terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere 6 metri.

Si considera come cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata da tre lati, purchè nel lato scoperto non abbia altezza superiore a metri 3.50 e non prospetti sulla pubblica via.

Si considerano come lati interrati anche quelli aventi muri in comune o confinanti con cantinati di fabbricati contigui.

Norme per le località della 2ª categoria.

PARTE I.

NUOVE COSTRUZIONI.

Art. 3.

Divieto di costruzioni.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su falde detritiche o su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, o sopra un suolo a forte pendio, salvo che si tratti di roccia viva e compatta, nel quale ultimo caso è obbligatorio preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio.

Art. 4.

Altezza degli edifici.

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo naturale circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può, di regola, superare, nei terreni in piano, metri 12.

In quelli in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 13.50 purchè la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi metri 12.

I nuovi edifici, siano o no cantinati, debbono essere normalmente costruiti a non più di tre piani, dei quali quello terreno deve avere il pavimento al livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di metri 2 nei terreni in piano, e metri 2.70 in quelli in pendio. In questo caso la sopraelevazione media del pavimento su tutte le fronti non può superare i metri 2.

Quarto comma e seguenti identici.

Art. 5.

Maggiori altezze.

Possono ammettersi anche edifici a tre piani, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da richiedersi per ogni singolo edificio e solo quando le Amministrazioni comunali ne facciano domanda e la giustifichino convenientemente.

In tal caso l'altezza massima dell'edificio può raggiungere nei terreni in piano metri 12 ed in quelli in pendio metri 13.50, purchè la media generale dell'altezza delle fronti non superi metri 12.

Nell'un caso e nell'altro restano immutate le disposizioni del precedente articolo 4 per le altezze dei piani.

Gli eventuali cantinati, da non destinarsi mai per abitazione, debbono essere interrati su tutti e quattro i lati con sopraelevazione massima di centimetri 70, sul livello del suolo stradale, del pavimento del piano terreno. Tale sopraelevazione può raggiungere l'altezza di metri 2 verso i cortili e le chiostrine.

Nel caso in cui esista un'intercapedine intorno a tutto o parte del perimetro di cantina, i muri contro terra dell'intercapedine debbono essere resi solidali, mercè robusti collegamenti, coi muri o pilastri dell'edificio.

In mancanza di tali collegamenti il piano cantinato dovrà essere considerato come un piano fuori terra e l'altezza dell'edificio innanzi indicata dovrà misurarsi dal pavimento del piano cantinato stesso.

Per edifici isolati che abbiano intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 25, lett. *c*), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutto o parte di ciascun edificio, un numero di piani ed altezze, sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelli stabiliti nel precedente art. 4 e nei primi due commi di questo articolo, quando siano giustificati da ragione di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, di interesse artistico o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di albergo, convitto, dormitorio, ospedale, caserma, carcere e nemmeno ad abitazioni, salvo che per il personale necessario alla loro custodia.

La loro altezza deve essere contenuta nel limite minimo richiesto dallo scopo speciale al quale l'edificio è destinato.

La disponibilità dell'occorrente area libera di isolamento deve essere dimostrata all'atto

Art. 5.

Maggiori altezze.

Possono ammettersi anche edifici a quattro piani, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da richiedersi per ogni singolo edificio e solo quando le Amministrazioni comunali ne facciano domanda e la giustifichino convenientemente.

In tal caso l'altezza massima dell'edificio può raggiungere nei terreni in piano metri 15 ed in quelli in pendio metri 16.50, purchè la media generale dell'altezza delle fronti non superi metri 15.

Terzo comma e seguenti identici.

della presentazione della domanda pel nulla osta di cui al presente articolo.

Art. 6.

Edifici in terreni a ripiani o con terrazzamento.

Quando l'edificio prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza, ed il fronte dell'edificio deve impiantarsi a distanza dal ciglio del ripiano non minore dell'altezza del ripiano antistante.

Nel caso di sistemazione con terrazzamento, l'altezza dell'edificio, il quale non potrà avere più di due piani (non compreso l'eventuale cantinato), non potrà superare i metri 13.50 e sarà misurata dal terreno preesistente alla sistemazione in corrispondenza del fronte a valle, nel quale terreno l'edificio dovrà essere fondato.

Inoltre il piano di risega della fondazione non deve essere a livello inferiore del piano artificialmente creato.

Art. 7.

Fondazioni.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero essere convenientemente incassate nel terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati, le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia compatta od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base, incassato nel terreno.

Per gli edifici di muratura ordinaria, le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione massima unitaria sul terreno non roccioso non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.

Art. 8.

Materiali e mano d'opera.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

E' vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli se non convenientemente spaccati e

Art. 6.

Edifici in terreni a ripiani o con terrazzamento.

Primo comma identico.

Nel caso di sistemazione con terrazzamento, l'altezza dell'edificio, il quale non potrà avere più di tre piani (non compreso l'eventuale cantinato), non potrà superare i metri 16.50 e sarà misurata dal terreno preesistente alla sistemazione in corrispondenza del fronte a valle, ed in esso terreno l'edificio dovrà essere fondato.

Terzo comma identico.

Art. 7.

Fondazioni

Identico.

Art. 8.

Materiali e mano d'opera.

Identico.

posti in opera con struttura **listata e con buona malta.**

E' pure vietato l'impiego **della ghisa** e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne e, in genere, per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Art. 9.

Divieto di opere sopra il piano di gronda.

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi e gli attici.

I muri di timpano devono essere intelaiati o baraccati, i fumaioli devono essere di lamiera di ferro o di cemento armato o di tipi equivalenti. I parapetti e gli attici debbono essere solidamente collegati con le intelaiature, ove queste esistano, oppure ancorati nelle murature sottostanti.

L'altezza sul piano di gronda dei parapetti e degli attici e l'altezza dei fumaioli sulle falde del tetto o sul piano di gronda, in mancanza del tetto, non deve essere superiore ad un metro.

Sono permessi gli abbaini, purchè costruiti in legname od in ferro, solidamente collegati con le armature del tetto e le gabbie delle scale di accesso ai terrazzi o ai tetti per l'altezza e superficie strettamente necessarie.

Lungo le linee di divisione di proprietà è permesso elevare sui parapetti delle terrazze diaframmi dell'altezza massima di m. 2 dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi devono essere costituiti di lamiere metalliche, di legname, o di rete metallica rinzaffata dello spessore non superiore a tre centimetri.

Sono permesse costruzioni in legname o in ferro non più alte di metri 2 da servire per pollai, stenditori di biancheria ed in genere per quelle piccole comodità indispensabili alle famiglie per servirsi delle terrazze, escluso però qualsiasi ambiente chiuso destinato ad uso di abitazione.

Il divieto delle costruzioni al disopra degli edifici non è applicabile per le costruzioni eseguite prima della pubblicazione delle presenti disposizioni

Art. 10.

Sistemi costruttivi.

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 11. 12 e 13, gli edifici debbono essere costruiti con muratura animata e con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro o di muratura armata capace di resistere contemporaneamente a

Art. 9.

Divieto di opere sopra il piano di gronda.

Identico.

Art. 10.

Sistemi costruttivi.

Salvo i casi previsti dai successivi articoli 11 e 13, gli edifici debbono essere costruiti con muratura animata, o con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro o di muratura armata capace di resistere contemporaneamente a

sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.

E' ammessa per gli edifici a due piani di altezza complessiva non maggiore di metri 8 l'ossatura di membrature di legno, purchè preparate per resistere agli agenti atmosferici.

L'ossatura deve formare una ingabbiatura completa, di per sè stante, dalla base al tetto, saldamente collegata con le strutture orizzontali portanti ad essere saldamente collegata col materiale formante parete.

Quando proprietari confinanti vogliano costruire edifici contigui ed aderenti, o debbono accordarsi per fabbricare contemporaneamente con lo stesso sistema in modo che gli edifici costituiscano un unico corpo, oppure ciascun edificio deve costituire un organismo di per sè stante.

Art. 11.

Muratura ordinaria negli edifici ad un sol piano.

Negli edifici col solo pianterreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fascie continue di pietra lavica o calcarea di forma parallelepipeda rettangolare o di calcestruzzo di cemento, distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi come le fascie debbono essere estese a tutta la larghezza del muro. I corsi dovranno essere a due filari e le fascie dello spessore non inferiore a cm. 12;

c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di un decimo dell'altezza dalla risega al piano di gronda, per la muratura di mattoni, e di un ottavo per la muratura listata, ed, in ogni caso, non mai minore di 60 centimetri per le murature ordinarie di pietrame e di 40 centimetri per le murature di mattoni o con blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 7 metri.

Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a metri 7, di aggetto uguale almeno alla metà

sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio.

Secondo comma e seguenti identici.

Art. 11.

Costruzioni in muratura ordinaria.

Gli edifici di altezza non superiore a quella indicata nel precedente art. 4 possono essere costruiti in muratura ordinaria purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni, o blocchi di pietra naturale od artificiale, a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fascie continue di pietra lavica o calcarea di forma parellelepipeda rettangolare o di calcestruzzo di cemento, distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi, come le fascie debbono essere estese a tutta la larghezza del muro. I corsi dovranno essere a due filari e le fascie dello spessore non inferiore a centimetri 12;

c) i muri perimetrali e maestri siano posati al piano di spiccato su murature di fondazione continue ed abbiano le grossezze indicate nel successivo art. 12, e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 7 metri.

Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripartite a distanza non superiore a metri 7, di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza,

d) i muri siano ben collegati fra loro mediante opportuni incatenamenti al livello del pavimento di ciascun piano, compreso il pianterreno se l'edificio è munito di cantinato.

della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza. A tali lesene si possono sostituire pilastri di cemento armato, dissimulati nei muri, sempre quando l'edificio sia munito, tanto alla base quanto al piano di gronda, da telai di cemento armato.

Quando i muri trasversali sono a distanza non superiore a metri 5 l'uno dall'altro, i muri perimetrali e maestri possono avere la grossezza minima di cm. 50;

d) i muri trasversali abbiano spessore non mai inferiore a un decimo dell'altezza e siano ripartiti a distanza non superiore a metri 7;

e) la costruzione sia consolidata alla sommità dei muri maestri tanto perimetrali quanto trasversali, da telai in legno, in ferro od in cemento armato.

Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 20 centimetri almeno.

Art. 12.

Muratura ordinaria degli edifici a due piani.

La muratura ordinaria, con malta come al precedente articolo, è altresì ammessa per gli edifici a due piani non più alti di metri 8 alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, cementati con buona malta oppure a struttura listata come al comma *b*) dell'articolo precedente;

b) i muri di mattoni siano posati al piano di spiccato su muratura di fondazioni continue di grossezza non minore di cm. 80, impostate su terreno non riportato. Tale grossezza sarà di metri 1 se i muri saranno di pietrame listato;

c) i muri d'elevazione, quando sono in mattoni, debbono avere grossezze non minori di cm. 60 a pianterreno, e cm. 40 al primo piano, siano essi muri esterni od interni di spina od anche muri trasversali principali; questi ultimi non dovranno avere distanza maggiore di metri 7 da asse ad asse;

d) le grossezze suindicate dei muri debbono essere rispettivamente di cm. 80 e cm. 60 quando si tratti di murature di pietrame ordinario a struttura listata. Però se la distanza fra i muri trasversali non supera i metri 5, la grossezza minima dei suddetti muri può essere ridotta a cm. 70 al pianterreno e a cm. 50 al primo piano;

Al piano di gronda l'incatenamento deve essere costituito da un telaio o di cemento armato, o di ferro oppure di legno rafforzato da squadre di ferro agli angoli, esteso alla sommità di tutti i muri maestri tanto perimetrali che interni.

Gli edifici a quattro piani e di altezza media non superiore a metri 15, di cui al precedente art. 5, possono essere costruiti in muratura di mattoni animata con tondini di ferro, verticali in tutti gli incroci dei muri ed orizzontali ad ogni ripiano. I progetti di questi ultimi edifici debbono essere approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 12.

Spessori dei muri. Tramezzi.

Negli edifici di muratura ordinaria e di altezza media non superiore a metri 12 lo spessore dei muri perimetrali e degli altri muri maestri in elevazione all'ultimo piano non può mai essere inferiore a centimetri 45, se la muratura è di pietrame listata, e non inferiore a cm. 30, se la muratura è di mattoni o di blocchi di pietra naturale o artificiale, di forma parallelepipeda rettangolare, ed a facce piane e superfici scabre. I detti spessori debbono essere aumentati di cm. 15 ad ogni piano inferiore cosicchè in una costruzione a tre piani gli spessori al piano terreno debbono essere non inferiori a cm. 75 e 60, rispettivamente per i due generi di muratura.

Se l'edificio a tre piani non è più alto di metri 10, può omettersi la risega fra il primo piano e il pianterreno, nel quale perciò gli spessori possono essere di cm. 60 e 45 per i due generi di muratura.

Qualunque sia la specie di muratura ordinaria adottata, quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una grossezza di 20 centimetri almeno maggiore di quelli del pianterreno, e lo stesso spessore può essere mantenuto per i muri di fondazione.

Quando non esiste lo scantinato gli spessori dei muri di fondazione debbono sempre essere di almeno cm. 20 superiori a quelli dei muri soprastanti.

I tramezzi debbono essere co-

e) quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di centimetri 20 su quella dei soprastanti muri del pianterreno, e i muri di fondazione saranno aumentati di cm. 20 rispetto ai minimi del precedente comma *b*):

f) i muri debbono essere ben collegati fra loro al livello del primo piano e mediante opportuni incatenamenti, ed al piano di gronda con telaio di cemento armato, di ferro o di legno rafforzato da squadre di ferro negli angoli.

Tali incatenamenti debbono essere estesi anche al livello del pianterreno, qualora l'edificio sia munito di càntinato.

Art. 13.

Costruzioni in legno.

Le costruzioni in legno che non abbiano carattere provvisorio sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza corrisponde alle prescrizioni dell'art. 25, lettera *b*), per il lato prospiciente la strada e che abbiano, sugli altri lati, uno spazio di isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed, in ogni caso, non mai inferiore a 5 metri.

Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.

Art. 14.

Volte.

E' vietato al disopra del suolo l'uso delle volte in muratura e delle volterranee di qualunque specie. Sono ammesse le volte fra le travi di ferro dei solai quando queste siano collegate come è disposto al successivo art. 15. Sono anche ammesse le volte nel cantinato purchè con saetta non minore del terzo della corda, siano impostate non al disopra del suolo e siano opportunamente rinfiancate.

Art. 15.

Solai.

Le travi di ferro che costituiscono i solai negli edifici a muratura ordinaria, debbono essere collegate tra di loro in modo da impedirne ogni eventuale inflessione laterale, ed i collegamenti debbono essere a distanza non inferiore a metri 2.50 l'uno dall'altro. Le travi stesse debbono avere un appoggio non inferiore a cm. 20, e una di esse almeno ogni metri 2.50 deve poggiare su tutta la grossezza del muro. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2.50, fra di loro collegate in corrispondenza del muro comune di appoggio.

struiti in mattoni e con lo spessore di cm. 15; sono ammessi gli accoltellati purchè siano rinforzati da telai di legno a piccole campate, ovvero siano contenuti in reti di filo di ferro su ambedue le facce; ed è pure consentita la esecuzione di tramezzi di legname o ad incannucciate rivestite di gesso o di cemento.

Art. 13.

Costruzioni in legno.

Identico.

Art. 14.

Volte.

Identico.

Art. 15.

Solai.

Identico.

Quando il solaio è costituito da voltine o da tavelloni, per l'appoggio di essi si debbono mettere travi di ferro anche lungo le pareti.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai devono collegarsi rigidamente con l'ossatura essenziale costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 16.

Materiali dei soffitti.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali: tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture e i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

Art. 17.

Pareti.

Per riempimento o rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti:

a) le pareti semplici o doppie di lastre naturali o artificiali, di reti metalliche o di lamiere stirate intonacate, di tavolati di legno, di mattoni vuoti o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza, e sia immune, per quanto è possibile, dall'azione del fuoco e dall'umidità;

b) le strutture murarie indicate alla lettera *b*) del precedente articolo 11 le quali dovranno sempre essere adottate per le pareti perimetrali.

Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, con le maglie riempite di materiale leggero, o anche intonacate con argilla o altre sostanze non cotte.

Art. 18.

Montanti.

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento.

Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 19.

Scale.

E' vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 16.

Materiali dei soffitti.

Identico.

Art. 17.

Pareti.

Identico.

Art. 18.

Montanti.

Identico.

Art. 19.

Scale

Identico.

Art. 20.

Porte e finestre.

Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata di cui al precedente art. 10, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da un solido telaio di ferro o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale. Se si tratta di costruzione ad ossatura baraccata il telaio può essere di legno.

Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre, ai vani di porta e finestra, architravi di ferro, di legno e cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore, con sovrapposto arco di scarico. Detti architravi dovranno avere una lunghezza di almeno 80 centimetri maggiore della luce del vano.

Negli edifici senza ingabbiatura i vani di porte e finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza fra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a metri 1.50.

Quando la distanza fra gli spigoli adiacenti di due finestre sia inferiore a metri 1.50, il blocco di muratura interposto deve essere di mattoni pieni.

I vani interni di porta debbono essere disposti in modo che fra il paramento interno dei muri perimetrali e lo spigolo più vicino del vano vi sia una distanza non inferiore a metri 1.50.

Art. 20.

Porte e finestre.

Identico.

Art. 21.

Costruzioni in aggetto.

E' vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo fatta eccezione pei balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri. I balconi non debbono mai sporgere dai muri di ambito più di cm. 70 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o con le costole montanti dell'armatura.

Le mensole dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro di ambito più di cm. 50 e debbono eseguirsi sempre a struttura leggera e solidale col telaio di coronamento dell'edificio.

Nel computo della sporgenza delle cornici non è compreso il canale di gronda se di lamiera.

Art. 21.

Costruzioni in aggetto.

Identico.

Art. 22.

Tetti.

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante catene rese solidali con il telaio di coronamento alla sommità dei muri.

Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento quanto il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti da muri a timpano intelaiati o baraccati.

Gli arcarecci debbono però essere collegati con l'intelaiatura dei timpani ed uniti longitudinalmente fra loro come è prescritto all'art. 15 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di copertura non deve eccedere il peso di kg. 70 per metro quadrato.

Art. 22.

Tetti.

Identico.

Art. 23.

Terrazze.

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda purchè il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di kg. 70 per metro quadrato.

Art. 23.

Terrazze.

Identico.

Art. 24.

Condutture.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine, o di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

I sostegni per condutture elettriche aeree, quando debbono portare più di tre fili, non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.

Art. 24.

Condutture.

Identico.

Art. 25.

Strade.

Nei nuovi centri abitati e negli ampliamenti di quelli esistenti, come pure nell'apertura di nuove strade, nell'interno di questi ultimi, siano oppur no dipendenti da piani regolatori, sono obbligatorie le seguenti norme:

a) le strade devono essere larghe di norma metri 10.

Il Prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba essere eventualmente approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire

Art. 25.

Strade.

Identico.

che la larghezza minima sia ridotta a metri 8, quando ricorrono giustificate ragioni di condizioni locali che rendono praticamente impossibile la larghezza normale, la quale può, eccezionalmente, essere ancora ridotta a metri 6 nelle località montuose.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere ridotta rispettivamente a metri 6 e metri 4;

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dall'art. 4, dai primi due commi dell'art. 5 e dall'art. 12, le nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, la quale sarà aumentata di metri 4 quando si tratta di strade lungo le quali non si può fabbricare che da un lato solo;

c) per gli edifici di altezza superiore a quella massima consentita dall'art. 4 e dai primi due commi dell'art. 5 è prescritta una zona di isolamento o di rispetto di larghezza non minore della loro altezza.

Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada o dell'area destinata a pubblico passaggio.

La larghezza di detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio. In casi eccezionali e nel caso di edifici pubblici o destinati al culto, potranno essere consentite deroghe alle precedenti disposizioni, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) tolto il caso previsto dal precedente comma e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza degli intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini dev'essere pari alla metà altezza dell'edificio più alto ed in ogni caso non inferiore a metri 4, purchè l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio.

Qualora detta area sia aperta a pubblico passaggio la sua larghezza dovrà essere eguale a quella prescritta per le strade del precedente comma *a*);

e) chi esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine. Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di un quarto dell'altezza del nuovo fabbricato e, in ogni caso, non inferiore a metri 2.50, il vicino dovrà tenersi, dalla fabbrica predetta, alla distanza prescritta dai precedenti commi *b*) e *d*), oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupa-

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dall'art. 4, dai primi due commi dell'articolo 5 e dall'art. 11, le nuove case non possono avere verso la strada, sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, aumentata di metri 2.50, ed aumentata di metri 6.50 quando si tratta di strade lungo le quali non si può fabbricare che da un lato solo;

c) e il resto dell'articolo identico.

re, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine.

Agli effetti del presente articolo, sono computate, come larghezze libere di strade e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edificio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi lungo le fronti e destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte anche se cintate e sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.

Sono considerati come ampliamenti di centri abitati anche le nuove costruzioni da elevare nei vecchi centri, dovunque non esistevano precedentemente, sia pure lungo strade esistenti in adiacenza a fabbricati esistenti.

Art. 26.

Altezza degli edifici fuori dei centri abitati.

Le nuove costruzioni fuori dei centri abitati sono soggette all'osservanza delle norme fissate nei precedenti articoli.

Gli edifici possono prospettare su strade di larghezza non inferiore a metri 5, ma anche in tal caso debbono essere rispettate, per quanto riguarda l'altezza, le prescrizioni del comma *b*) dell'art. 25.

Art. 27.

Divieti ed eccezioni.

Sono vietati:

a) i lavori di ampliamento e di sopraelevazione di edifici la cui struttura non corrisponda alle prescrizioni delle presenti norme;

b) la sopraelevazione di edifici esistenti quando questi abbiano raggiunta o superata l'altezza prescritta nei precedenti articoli, salvo il caso di edifici aventi il solo piano terreno i quali possono essere sopraelevati di un piano fino a raggiungere l'altezza complessiva massima di metri 7, ancorchè non consentita dalla larghezza stradale o dagli spazi di isolamento;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre, sotto i limiti fissati dall'art. 25, la larghezza libera delle strade e degli intervalli di isolamento, fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a metri 2.75;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme, oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie alle medesime.

Art. 26.

Altezza degli edifici fuori dei centri abitati.

Identico.

Art. 27.

Divieti ed eccezioni.

Identico.

Art. 28.

Calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici intelaiati.

Nei calcoli di stabilità e resistenza degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, o di muratura di mattoni animata, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti dovranno essere aumentati del 50 per cento, per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale, quanto in direzione trasversale. I rapporti tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono, debbono assumersi uguali ad un ottavo, pel piano terreno degli edifici che al piano di gronda non siano più alti di metri 10 o di metri 12 nei casi consentiti dall'art. 5; ad un sesto per i piani superiori di detti edifici. Per tutti gli altri edifici, sia al piano terreno che ai piani superiori, tale rapporto dovrà assumersi sempre uguale ad un sesto.

Nei calcoli non saranno da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie.

I ferri delle ossature dovranno in ogni caso essere protetti da uno strato di calcestruzzo o di muratura che costituisca una sicura protezione di essi contro l'azione degli agenti esterni.

Debbono poi essere osservate sempre le norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato prescritte col decreto Presidenziale 15 maggio 1925.

Art. 29.

Dimensioni delle membrature dell'ossatura per gli edifici di comune abitazione

Per gli edifici di comune abitazione, a due piani possono adottarsi le seguenti dimensioni minime dei pilastri in cemento armato:

al piano superiore cm. 30 per 30 con quattro tondini da mm. 18;

Art. 28.

Calcoli di stabilità.

Nei calcoli di stabilità e resistenza degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, o di muratura di mattoni animata, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:

a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti dovranno essere aumentati di un terzo per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;

b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in direzione longitudinale, quanto in direzione trasversale. I rapporti fra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono debbono assumersi uguali ad un decimo per tutti i piani degli edifici, quando questi non siano più alti di metri 15. Per altezze superiori a metri 15 il detto rapporto deve assumersi uguale ad un ottavo. In ogni modo, quando l'ossatura dell'edificio è in cemento armato, la sezione trasversale dei pilastri deve avere dimensioni non inferiori a cm. 30 per 30.

Nei calcoli non saranno da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie.

I ferri delle ossature dovranno in ogni caso essere protetti da uno strato di calcestruzzo o di muratura che costituisca una sicura protezione di essi contro l'azione degli agenti esterni.

Debbono poi essere osservate sempre le norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato prescritte col decreto Presidenziale 15 maggio 1925.

al piano terreno cm. 40 per 40 con quattro tondini da millimetri 25;

avendo cura di prolungare i ferri di ogni tronco nel tronco successivo per una lunghezza non minore di 50 centimetri dal pavimento di ogni piano; ovvero di raddoppiare la sezione metallica mediante spezzoni alle due estremità, superiore ed inferiore, dell'edificio.

Tali dimensioni presuppongono:

a) che l'ossatura sia costituita da pilastri di cemento armato posti a distanza non maggiore di metri 5 ed in numero non minore dell'area totale della superficie coperta, espressa in metri quadrati divisa per dieci, allineati nelle sezioni trasversali e longitudinali, e da correnti di collegamento dei pilastri disposti a livello del pianterreno, dei solai e della gronda, costituenti un ingabbiamento completo a maglie rettangolari;

b) che i pilastri abbiano in ciascun piano tutti eguale sezione;

c) che le altezze di ciascun piano non eccedano metri 4.50;

d) che i muri esterni siano di mattoni pieni ed abbiano la grossezza eguale a centimetri 30 al piano superiore e cm. 40 al piano terreno con telai di cemento armato per vani di porte e finestre a norma del precedente art. 20;

e) che i muri interni nei piani superiori siano costruiti con mattoni forati, mentre quelli principali, costituenti il controventamento dei telai a distanza non maggiore di metri 10, abbiano la grossezza non minore di cm. 25.

Le sezioni mediane dei traversi siano proporzionate al peso proprio e sopraccarico aumentati del 50 per cento, ma non debbano risultare di dimensioni minori delle seguenti:

al livello del piano di gronda: cm. 20 di base per cm. 30 di altezza, con tre ferri da mm. 18 inferiori e due da 14 superiori;

al livello del pavimento, sul pianterreno, cm. 30 di base per cm. 30 di altezza con tre ferri da mm. 25 inferiori e due da 14 superiori.

Nelle altezze è compresa la grossezza della soletta.

All'attacco con i montanti i traversi devono essere forniti di mensole, le quali devono avere, nelle sezioni d'incastro, dimensioni non inferiori alle seguenti:

al livello di gronda, cm. 25 di base per cm. 45 di altezza complessiva (compresa quella del traverso) con tre ferri da mm. 18 per parte;

al livello del pavimento sul piano terreno, cm. 35 di base

per cm. 60 di altezza con tre ferri da mm. 25 per parte.

I correnti longitudinali debbono avere le dimensioni uguali a quelle dei corrispondenti trasversali.

I correnti e traversi del telaio di base devono avere le seguenti dimensioni minime:

sezioni mediane di centimetri 50×60 con tre ferri da mm. 30 superiori e due da mm. 14 inferiori; mensole d'incastro di cm. 50×80 con tre tondini da 30 per parte.

Le strutture orizzontali dovranno essere calcolate nei riguardi del peso proprio e del sopraccarico, aumentati del 50 per cento per tenere conto delle scosse sussultorie.

Le varie membrature saranno considerate come semincastrate pel calcolo delle sezioni alla mezzaria, e come perfettamente incastrate pel calcolo delle sezioni di estremità, secondo le prescrizioni normali per l'esecuzione delle opere in cemento armato.

Le strutture orizzontali dovranno essere collaudate mediante prove di carico eseguite con pesi equipollenti alle forze verticali adottate nel calcolo.

Se gli edifici dovranno avere necessariamente un cantinato si potranno prolungare i montanti fino al piano di pavimento dei cantinati, ove si costruisce il telaio di base.

Qualora il telaio di base dell'ossatura venisse poggiato sui muri del cantinato, al livello del pianterreno, in modo da rendere inutile il prolungamento dei montanti, i muri stessi dovranno avere uno spessore non inferiore a centimetri 80.

PARTE II.

RICOSTRUZIONI.

Art. 30.

Ricostruzioni.

Le ricostruzioni totali o parziali, sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti, debbono eseguirsi con tutte le norme della precedente parte, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 31.

Larghezze stradali e altezze degli edifici.

Tolto il caso della esistenza di piani regolatori o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezze minori di quelle prescritte all'art. 25 purchè non inferiori a metri 4.

Ove la larghezza della strada sia inferiore a metri 4, l'edificio deve costruirsi in ritiro di quanto è necessario per ottenere la larghezza stessa.

Con tale larghezza stradale minima e fino alla larghezza di metri 5, l'edificio da ricostruire non potrà avere altezza maggiore di metri 7.50.

Quando la strada ha una larghezza superiore a metri 5, l'altezza dell'edificio potrà essere pari ad una volta e mezzo la larghezza stessa sempre nei limiti e col numero di piani fissati nei precedenti articoli per le nuove costruzioni.

Nelle regioni montuose dove è consentita la larghezza minima delle strade di metri 6, a termine del precedente art. 25, sono ammesse le ricostruzioni sui primitivi allineamenti anche quando la larghezza della strada sia inferiore a metri 4 purchè non sia superata l'altezza di metri 6.50.

Nelle ricostruzioni di cui ai commi precedenti i cortili interni e gli spazi d'isolamento preesistenti possono conservare la primitiva larghezza.

In casi eccezionali, limitatamente ad edifici pubblici, il Ministero dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici può consentire deroghe alle disposizioni del presente articolo.

PARTE II.

RICOSTRUZIONI.

Art. 29.

Ricostruzioni.

Identico.

Art. 30.

Larghezze stradali e altezze degli edifici.

Identico.

Art. 32.

Utilizzazione delle vecchie fondazioni.

Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abbiano, in rapporto ai muri di elevazione, le dimensioni prescritte per le nuove costruzioni. In caso diverso le fondazioni dovranno essere o demolite, o riparate, o rinforzate con opportuni provvedimenti che dovranno essere approvati dal competente ufficio del Genio civile.

PARTE III.

RIPARAZIONI.

Art. 33.

Riparazioni.

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle norme di cui ai paragrafi precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 34.

Volte.

Le volte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate

Art. 31.

Utilizzazione delle vecchie fondazioni.

Identico.

PARTE III

RIPARAZIONI.

Art. 32.

Riparazioni.

Identico.

Art. 33.

Volte.

Identico.

a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e purchè sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommità degli edifici a più piani.

Art. 35.

Altre strutture.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili per le parti da riparare, le disposizioni contenute nella parte prima, e specialmente si debbono:

1° sostituire le scale in muratura e a sbalzo, con scale di legno, di ferro o di cemento armato o sopra intelaiatura, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri;

2° rendere i tetti non spingenti, con l'apposizione di opportune catene;

3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, in conformità degli articoli 9 e 21, e disporre le condutture di cui all'art. 24 in modo da non intaccare le murature, anzi da permetterne l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tali edifici deve essere ridotta a quella stabilita all'art. 4. Quando vogliano conservarsi edifici di altezza maggiore, nei limiti consentiti dall'art. 5, le riparazioni debbono essere autorizzate dal competente ufficio del Genio civile.

Art. 36.

Edifici pubblici.

Per gli edifici pubblici sarà stabilito caso per caso il partito da seguire per il loro consolidamento. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro in edifici e manufatti di carattere monumentale o aventi comunque interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, dalla legge 23 giugno 1912, n. 688, dal regolamento approvato con il R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e dalla legge 11 giugno 1922, n. 778.

Art. 37.

Fondazioni lesionate o insufficienti.

Sono vietate le riparazioni degli edifici, le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente riportate alle condizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 34.

Altre strutture.

Identico.

Art. 35.

Edifici pubblici.

Identico.

Art. 36.

Fondazioni lesionate o insufficienti.

Identico.

Art. 38.

Rafforzamenti.

Gli edifici lesionati o non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantisi oltre i metri 8, previamente ridotti in altezza, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente art. 35, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio, e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione o a quelli del solaio e della gronda in modo da formare una ingabbiatura esterna.

I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio ed a distanza non maggiore di 5 metri l'uno dall'altro.

Art. 39.

Demolizione e riparazione delle murature.

Le murature, comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite con sistemi esclusi dall'art. 8, nonchè quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto è prescritto dall'art. 38, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi con profondi attacchi, con la parte sana.

Art. 37.

Demolizione e riparazione di murature e rafforzamento di edifici.

Le murature gravemente lesionate che presentano strapiombo o fessuramento molto diffuso debbono essere demolite.

Quelle che presentano lesioni di non grave entità debbono essere riparate riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana.

Gli edifici di muratura ordinaria che presentino molte lesioni, oltre alla ripresa di queste come al precedente comma, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio, e rilegati fra loro da cinture di ferro di cui una al piano di gronda, una, quando è possibile, al piano della risega di fondazione, e le altre ai piani dei solai in modo da formare un'ingabbiatura esterna.

I collegamenti verticali debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e a distanza non minore di metri 5 l'uno dall'altro.

E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri.

Gli edifici in cemento armato che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

E' vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di muri.

Art. 40.

Demolizione e riparazione di edifici in cemento armato.

Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature delle ossature resistenti, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi o semplicemente baraccate che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 41.

Edifici non interamente caduti.

Per gli edifici non interamente caduti o demoliti saranno applicabili le norme per le ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate.

PARTE IV.

NORME IGIENICHE.

Art. 42.

Norme igieniche.

Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico). **L'altezza netta dei piani non deve essere mai inferiore a metri 3. E' consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche, nonchè quella dei vani degli abitati di montagna, sia di metri 2.50. Nei limiti di quest'ultima altezza di vani è consentita la costruzione a tre piani prescindendo dalla procedura di cui al 1° comma dell'art. 5.**

Art. 43.

Edifici scolastici.

Negli edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre alle presenti norme, quelle approvate con decreto Ministeriale 4 maggio 1925.

PARTE V.

SANZIONI - AZIONI - PROCEDIMENTI.

Art. 44.

Denunzia dei lavori.

Nelle località in cui sono applicate le disposizioni del presente decreto chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, **è tenuto** a darne preavviso **scritto, notificato** a mezzo del **messo comunale** o spedito con **lettera raccomandata** con ricevuta di ritorno, **contemporaneamente** al podestà ed all'ufficio del Genio civile competente, **almeno** venti giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, **nonchè, per gli edifici di cui all'art. 28, dell'ingegnere che ha firmato** i calcoli, la ubicazione, l'indole di questa, l'altezza ed il sistema costruttivo che si vuole adottare.

Non si potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione **scritta** dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, **contemporaneamente** al rilascio, **sarà** inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori, e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del podestà.

In ciascun Comune dovrà essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavoro, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro dovrà essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del Genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'articolo 57.

Art. 45.

Penalità delle contravvenzioni.

Qualunque inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con la ammenda da L. 100 a L. 3000. Alla pena medesima soggiace oltre che il committente, anche il direttore, appaltatore o assuntore dei lavori, ai quali può essere, inoltre, inflitta la sospensione temporanea dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 46.

Accertamento della contravvenzione.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il Genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonchè

Art. 38.

Edifici non interamente caduti.

Identico.

PARTE IV.

NORME IGIENICHE.

Art. 39.

Norme igieniche.

Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 1° agosto 1907, numero 636 (testo unico). **L'altezza netta dei piani non deve mai essere inferiore a metri 3. E' consentito che l'altezza minima dei vani abitabili delle case rurali e coloniche, nonchè quella dei vani degli abitati di montagna, sia di metri 2.50.**

Art. 40.

Edifici scolastici.

Identico.

PARTE V.

SANZIONI - AZIONI - PROCEDIMENTI.

Art. 41.

Denunzia dei lavori.

Identico il 1° comma.

Non si potranno iniziare edifici di altezza superiore a metri 12, senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, sarà inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori, e, per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del podestà.

In ciascun Comune dovrà essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavoro, con tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro dovrà essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari del Genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'articolo 54.

Art. 42.

Penalità delle contravvenzioni.

Identico.

Art. 43.

Accertamento della contravvenzione.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il Genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge, nonchè

l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nelle località all'epoca della infrazione. Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al Prefetto, quando si verificheranno le condizioni dell'art. 56.

Art. 47.

Emissione del decreto penale.

Su verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato col quale:

a) pronuncia condanna alla pena dovuta, nonchè alle spese processuali ed, ove occorra, ai danni;

b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate, nonchè il pagamento di una ulteriore penale, estensibile da un decimo alla quarta parte dell'ammontare dei lavori eseguiti in contravvenzione alla legge, risultante dal verbale di contravvenzione;

d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto è subordinata alla condizione di cui all'articolo seguente.

Art. 48.

Istanze per il dibattimento.

Il decreto è, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento, o, fatta l'istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

Se nel termine stabilito lo interessato faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto. Nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata, e fissa un termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive.

l'ammontare delle opere eseguite in contravvenzione alle norme tecniche, determinato in base ai prezzi che correvano nelle località all'epoca della infrazione. Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso al pretore col rapporto contenente le proposte delle necessarie modificazioni o demolizioni e la indicazione del termine occorrente, od al Prefetto, quando si verificheranno le condizioni dell'art. 53.

Art. 44.

Emissione del decreto penale.

Identico.

Art. 45.

Istanze per il dibattimento.

Identico.

Art. 49.

Sospensione dei lavori.

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 47, e fino al procedimento definitivo, l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 45.

Il Prefetto, su richiesta dell'ufficio del Genio civile, provvederà per mezzo degli agenti della forza pubblica, ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

Art. 50.

Perizie.

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori migliori accertamenti tecnici, il pretore, su istanza dell'imputato o d'ufficio, nominerà uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 51.

Effetti del decreto penale e della sentenza.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 47 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 44, il quale, dopo avere proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 52.

Comunicazioni del provvedimento al Genio civile e termine per l'appello.

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengono emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere notificata, per cura del cancelliere, al competente ufficio del Genio civile.

Il termine per produrre appello nell'interesse dell'Amministrazione non decorre se non dal giorno dell'avvenuta notificazione.

Art. 53.

Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - Demolizione di ufficio.

Se, divenuti esecutivi il decreto o la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbli-

Art. 46.

Sospensione dei lavori.

Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 44, e fino al procedimento definitivo, l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 42.

Il Prefetto, su richiesta dell'ufficio del Genio civile, provvederà per mezzo degli agenti della forza pubblica, ad assicurare la effettiva sospensione dei lavori.

Art. 47.

Perizie.

Identico.

Art. 48.

Effetti del decreto penale e della sentenza.

I provvedimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 44 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 41, il quale, dopo avere proceduto a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 49.

Comunicazioni del provvedimento al Genio civile e termine per l'appello.

Identico.

Art. 50.

Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere Demolizione di ufficio.

Se, divenuti esecutivi il decreto o la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbli-

go impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è tenuto al pagamento della penale di cui al comma c) dell'art. 47.

La relativa liquidazione sarà fatta dal Genio civile, in base alle disposizioni della sentenza, e comunicata al Prefetto, il quale la renderà esecutiva e la trasmetterà all'esattoria comunale, affinchè ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.

Le penali previste nel presente articolo, dedotte le spese per la riscossione, saranno versate a cura delle esattorie comunali al Patronato Regina Elena per gli orfani del terremoto, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate nelle località colpite dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915, e all'Opera nazionale per la maternità e per la infanzia quando si riferiscono a contravvenzioni elevate in località colpite da altri terremoti.

Contro i provvedimenti adottati dal Prefetto in base al presente articolo non è ammesso gravame nè in via amministrativa nè in qualsiasi sede giurisdizionale.

L'ufficio del Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procederà, a spese del contravventore, alla demolizione come al comma c) dell'art. 47.

Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.

Art. 54.

Appello delle sentenze.

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello è di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 130 del Codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 52.

Art. 55.

Inapplicabilità della condanna condizionale.

Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 56.

Provvedimenti di iniziativa del Prefetto.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il Prefetto può per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito

go impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è tenuto al pagamento della penale di cui al comma c) dell'art. 44.

La relativa liquidazione sarà fatta dal Genio civile, in base alle disposizioni della sentenza, e comunicata al Prefetto, il quale la renderà esecutiva e la trasmetterà all'esattoria comunale, affinchè ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette.

Le penali previste nel presente articolo, dedotte le spese per la riscossione, saranno versate a cura delle esattorie comunali al Patronato Regina Elena per gli orfani del terremoto, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate nelle località colpite dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915, e all'Opera nazionale per la maternità e per la infanzia, quando si riferiscono a contravvenzioni elevate in località colpite da altri terremoti.

Contro i provvedimenti adottati dal Prefetto in base al presente articolo non è ammesso gravame nè in via amministrativa nè in qualsiasi sede giurisdizionale.

L'ufficio del Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica procederà, a spese del contravventore, alla demolizione come al comma c) dell'art. 44.

Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole dell'arte.

Art. 51.

Appello delle sentenze.

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello è di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 130 del Codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 49.

Art. 52.

Inapplicabilità della condanna condizionale.

Identico.

Art. 53.

Provvedimenti di iniziativa del Prefetto.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il Prefetto può per modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito

dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 49 del presente decreto.

In questo caso spetta esclusivamente al Prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 57.

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli Uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dei nulla osta rilasciati dal competente ufficio del Genio civile a norma dell'art. 44.

Qualora il costruttore, richiesto, non li esibisca, dovrà essere denunziato immediatamente all'ufficio del Genio civile, il quale provvederà a sua volta alla denunzia all'autorità giudiziaria.

I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, costruzioni e nuove costruzioni procedono in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedono per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 58.

Applicabilità delle presenti norme.

Per le opere i cui progetti alla data dell'entrata in vigore delle presenti norme siano già stati approvati o sottoposti all'approvazione dei competenti organi tecnici, può essere richiesto dall'interessato che i lavori siano eseguiti in conformità delle presenti nuove norme.

Art. 59.

Revoca di provvedimenti penali e nuovi termini.

Per i decreti e le sentenze di condanna emessi prima delle presenti norme, il pretore o il Tribunale competente, sopra richiesta del pubblico ministero o di chi abbia interesse, revocherà, con apposito provvedimento, le sanzioni penali preceden-

dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, e può provvedere alla sospensione delle opere nel modo stabilito dall'art. 46 del presente decreto.

In questo caso spetta esclusivamente al Prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 54.

Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli Uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dei nulla osta rilasciati dal competente ufficio del Genio civile a norma dell'art. 41.

2° e 3° comma identici.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 55.

Applicabilità delle presenti norme.

Quando una località venga classificata nella seconda categoria ai sensi dell'art. 2, gli interessati possono richiedere che i progetti precedentemente presentati o approvati vengano modificati, o che i lavori vengano eseguiti in conformità delle presenti norme.

Art. 56.

Revoca di provvedimenti penali e nuovi termini.

Nei Comuni o frazioni di Comune che verranno classificati nella 2ª categoria, il pretore o il Tribunale competente, sopra richiesta del pubblico ministero o di chi abbia interesse, revocherà, con apposito provvedimento, le sanzioni penali che

temente emesse relative a fatti che le presenti norme non prevedono più come reati.

Per i decreti e le sentenze relative a fatti, che continuano ad essere reati anche con le presenti norme, può assegnare un nuovo termine per modificazioni o demolizioni, da eseguirsi in conformità alle disposizioni della sentenza, oltrepassato il quale, infruttuosamente, comminerà in base agli ulteriori accertamenti eseguiti dal Genio civile, le sanzioni previste dall'art. 47.

in base a decreti o sentenze siano state precedentemente emesse, relative a fatti che le presenti norme non prevedono più come reati.

Per i decreti e le sentenze relative a fatti, che continuano ad essere reati anche con le presenti norme, può assegnare un nuovo termine per modificazioni o demolizioni, da eseguirsi in conformità alle disposizioni della sentenza, oltrepassato il quale, infruttuosamente, comminerà in base agli ulteriori accertamenti eseguiti dal Genio civile, le sanzioni previste dalla parte 5ª.

Art. 60.

Località in cui è vietata la costruzione.

In tutti i Comuni colpiti da terremoti, nei quali siano estese le presenti norme costruttive, le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti o abbattuti, sono vietate quando il terreno non offre le garanzie stabilite dall'art. 3 per l'impianto di nuove costruzioni.

Se gli edifici furono soltanto danneggiati può essere consentita la loro riparazione.

Nei Comuni o nelle frazioni di Comune designati nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate al decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono inoltre vietate le ricostruzioni e le riparazioni degli edifici distrutti o abbattuti esistenti nelle località per ciascuno di essi indicate. Però nelle località della provincia di Messina, ivi indicate, ed altre località che si trovino in analoghe condizioni, è consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi, per piccole operazioni agricole e di pesca, purchè tali usi, anche in caso di rovina del fabbricato, non possano produrre se non danni materiali. In tali località il Prefetto, su conforme parere del competente ufficio del Genio civile, può, in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro, i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti, sia di erigere ricoveri di carattere provvisorio per una temporanea dimora che non può eccedere la durata di tre anni.

Può concedere anche che siano eseguite riparazioni murarie, puchè si tratti di case ad un solo piano e riconosca di poter concedere sotto determinate cautele l'abitabilità definitiva delle case medesime. Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme del presente decreto.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei Comuni interessati, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle località dove sono vietate le ricostruzioni.

Art. 61.

Penalità.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono punite con le sanzioni stabilite alla parte V del presente decreto.

Art. 62.

In tutti i Comuni del Regno nei quali non è prescritta l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia contenute nel presente decreto, le Amministrazioni comunali dovranno provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei regolamenti edilizi di cui all'art. 131 della legge comunale e provinciale sia resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali e ai sistemi costruttivi adottati nei loro rispettivi territori.

Il regolamento dovrà anche contenere le disposizioni relative all'accertamento delle contravvenzioni, all'eventuale sospensione dei lavori o alla demolizione totale o parziale delle opere eseguite, e dovrà indicare le penalità a cui andranno soggetti i contravventori.

Tra le norme da prescrivere dovranno essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti articoli.

Art. 63.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

Art. 64.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare su la roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 65.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sia superiore a metri 1.50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a 1/6 del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Art. 66.

Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di metri 0.25.

Art. 67.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato approvate con decreto Presidenziale 15 maggio 1925 ed eventuali successive modificazioni.

Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 68.

Agli effetti della determinazione del contributo statale, sotto qualsiasi forma, ai danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915 per i fabbricati distrutti o danneggiati, il coefficiente di maggiorazione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545, rimane determinato come segue:

300 % per le località della 1ª categoria;

260 % per le località della 2ª categoria;

225 % per quelli compresi in elenchi di Comuni o frazioni di Comune riconosciuti danneggiati da terremoti, ma non inscritti nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 69.

Al 2° comma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, è sostituito il seguente:

« Il valore degli edifici distrutti o danneggiati è determinato in rapporto alla importanza e capacità che essi avevano prima del terremoto. Il valore così fissato è aumentato del terzo o del sesto per le maggiori spese imposte dall'osservanza delle norme tecniche igieniche secondo che le località in cui è sito il fabbricato siano comprese nella 1ª o 2ª categoria dell'elenco dei Comuni allegato al presente decreto.

« Per quelli non inscritti nell'elenco suddetto non si applica alcun aumento ».

Tale norma si applica nelle località colpite dai terremoti del 26 aprile e 10 novembre 1917, 2 dicembre 1918, 29 giugno, 10 settembre, 25 ottobre 1919, 6, 7 settembre 1920, 1° dicembre 1921 e 8 maggio 1914 in provincia di Catania.

Art. 70.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano ai lavori ultimati alla data di pubblicazione del presente decreto, siano o non siano collaudati; nè alle opere in corso, purchè risultino eseguiti lavori fino al piano di calpestio del pian terreno e la costruzione venga completata in base al progetto già approvato secondo le norme di cui al R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2089.

I proprietari di fabbricati in corso di costruzione, o già ultimati e non collaudati, dovranno far denunzia dello stato dei lavori al competente ufficio del Genio civile ed all'Intendenza di finanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mediante biglietto postale raccomandato con ricevuta di ritorno.

Il Genio civile accerterà la data di inizio e lo stato dei lavori, e ne rilascerà apposito certificato in duplice copia, una delle quali dovrà essere allegata dall'interessato alla contabilità finale e l'altra inviata immediatamente, a cura del Genio civile, all'Intendenza di finanza.

Ai lavori non denunziati nel termine suddetto saranno applicate le disposizioni dei precedenti articoli 68 o 69.

Art. 71.

Gli importi dei contributi dello Stato, sotto qualsiasi forma riconosciuti a proprietari i quali alla data del presente decreto non abbiano iniziati i lavori, sono ridotti in conformità dei precedenti articoli 68 o 69.

La riduzione sarà effettuata in sede di pagamento dall'Intendenza di finanza, dalla Cassa depositi e prestiti per i contributi ceduti all'Unione edilizia nazionale e da questa depositati a termini del R. decreto 17 gennaio 1924, n. 74, o dagli Istituti mutuanti.

I proprietari hanno facoltà di modificare in conformità delle presenti norme i progetti già precedentemente approvati e metterli in esecuzione previa autorizzazione del Genio civile.

Art. 72.

Nei casi in cui è ammesso il trasferimento del contributo da un Comune ad un altro appartenente a categoria diversa, o non compreso nell'elenco allegato al presente decreto, per la determinazione del contributo stesso si applica la seguente norma:

1° Nel caso di trasferimento da un Comune di 1ª categoria ad un altro di 2ª o non compreso nell'elenco, il contributo è determinato, rispettivamente, secondo le norme che regolano la concessione del contributo per i Comuni della 2ª categoria o per quelli non compresi nell'elenco.

2° Nel caso di trasferimento da un Comune di 2ª categoria ad un altro di 1ª o non compreso nell'elenco, il contributo è determinato, rispettivamente, secondo le norme che regolano la concessione del contributo per i Comuni della 2ª categoria o per quelli non compresi nell'elenco.

3° Nel caso di trasferimento da un Comune non compreso nell'elenco ad altro compreso nella 1ª o nella 2ª categoria, il contributo è determinato secondo le norme che regolano la concessione del contributo per i Comuni non compresi nell'elenco.

Art. 73.

Il contributo per ricostruzione o nuova costruzione da corrispondersi ai proprietari che ne abbiano avanzata domanda regolarmente documentata alle Intendenze o al Ministero delle finanze sarà determinato, ai fini del rilascio delle obbligazioni « danneggiati terremoti », in base al valore dei fabbricati distrutti aumentato dei coefficienti di cui ai precedenti articoli 68 o 69 senza tener conto del progetto allegato alla domanda stessa.

Per le domande di contributo che saranno prodotte dopo la pubblicazione del presente decreto si potrà prescindere dalla presentazione del progetto di ricostruzione o di nuova costruzione.

E' in facoltà del proprietario richiedere al Ministero delle finanze che il contributo globale riconosciuto per i fabbricati distrutti o danneggiati sia frazionato in tante obbligazioni quante sono le riparazioni, le ricostruzioni o nuove costruzioni da eseguire.

Il contributo da riconoscersi per riparazione di fabbricati danneggiati sarà sempre determinato in base all'importo del progetto dei lavori di restauro e in relazione al valore del fabbricato, calcolati in conformità delle norme contenute negli articoli 68 o 69.

I proprietari che hanno ottenuta la obbligazione a norma del presente articolo prima di iniziare i lavori di ricostruzione o nuova costruzione dovranno presentare per la approvazione al Genio civile il relativo progetto, il quale dovrà essere poi allegato agli atti di contabilità finale.

Tale approvazione è demandata per progetti di ammontare fino a L. 100,000 all'ingegnere capo del Genio civile; di ammontare da L. 100,000 a L. 300,000 all'ispettore superiore del Genio civile; di ammontare superiore a L. 300,000 al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 74.

Al 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, è sostituito il seguente:

« Le operazioni di anticipazione di cui all'art. 1 saranno attuate mediante rilascio a ciascun interessato di una obbligazione nominativa pagabile nell'esercizio pel quale è stata emessa, entro 90 giorni dalla presentazione alla Intendenza di finanza di un certificato dell'ufficio del Genio civile, attestante l'ultimata costruzione, la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti e la loro rispondenza alle speciali norme tecniche obbligatorie per i paesi colpiti dal terremoto ».

Art. 75.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 76.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO — GIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1927 · Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 48. — FERRETTI.

Comuni e frazioni di Comune nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia.

PROVINCIA DI AQUILA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
Aielli	Acciano	
Avezzano	Alfedena	
Balsorano	Anversa	
Bisegna	Aquila	
Canistro	Arischia	
Capistrello	Bagno	
Castellafiume	Barete	
Celano	Barisciano	
Cerchio	Barrea	
Civita d'Antino	Borbona	
Civitella Roveto	Bugnara	
Cocullo	Cagnano Amiterno	
Collarmele	Camarda	
Collelongo	Campo di Giove	
Gioia de' Marsi	Campotosto	
Lecce de' Marsi	Cansano	
Luco de' Marsi	Cappadocia	
Magliano de' Marsi	Capestrano	
Massa d'Albe	Caporciano	
Morino	Carapelle	
Ortona de' Marsi	Carsoli	
Ortucchio	Casteldelmonte	
Ovindoli	Casteldieri	
Pescasseroli	Casteldisangro	
Pescina	Castelvecchio Calvisio	
Sante Marie	Castelvecchio Subequo	
San Vincenzo Valle Roveto	Civitella Alfedena	
Scurcola Marsicana	Collepietra	
Trasacco	Fagnano Alto	
Villavallelonga	Fontecchio	
	Fossa	
	Gagliano Aterno	
	Goriano Sicoli	
	Introdacqua	
	Lucoli	
	Micigliano	
	Molina Aterno	
	Montereale	
	Navelli	
	Ocre	
	Ofena	
	Opi	
	Oricola	
	Pacentro	
	Paganica	
	Pentima	
	Pereto	
	Pettorano sul Gizio	
	Pizzoli	
	Poggio Picenze	
	Prata d'Ansidonia	
	Pratola Peligna	
	Preturo	
	Prezza	
	Raiano	
	Roccacasale	
	Rocca di Botte	
	Rocca di Cambio	
	Rocca di Mezzo	
	Rocca Pia	
	Roio Piano	
	San Demetrio nei Vestini	
	Sant'Eusanio Forconese	
	San Pio delle Camere	
	Santo Stefano di Sessanio	
	Sassa	
	Scanno	
	Scontrone	
	Scoppito	
	Secinaro	
	Sulmona	
	Tagliacozzo	
	Tione	
	Tornimparte	
	Villalago	
	Villa Sant'Angelo	
	Villa Santa Lucia	
	Villetta Barrea	
	Vittorito	

PROVINCIA DI AREZZO.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	Anghiari	
	Arezzo (per la sola fraz. di Santa Maria alla Rassinata)	
	Badia Tebalda (per la fraz. Santa Sofia)	
	Bibbiena (per tutte le frazioni del capoluogo meno la frazione Soci)	

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Capolona	
	Caprese Michelangelo	
	Castelfocognano	
	Chitignano	
	Chiusi in Casentino	
	Cortona (per la fraz. Falzano e il territorio in sinistra del Niccone)	
	Loro Ciuffenna	
	Monterchi	
	Monte Santa Maria Tiberina	
	Pieve Santo Stefano	
	Poppi (per la fraz. Badia Prataglia)	
	Prato Vecchio	
	San Sepolcro	
	Stia	
	Subbiano	
	Talla	

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
		Nel comune di Monte Vidon Combatte, fraz. di Collina, sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nell'abitato attuale perchè in frana.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Acquaviva d'Isernia Castellone al Volturno Cerro al Volturno Colli al Volturno Forlì del Sannio Isernia Roccasicura S. Pietro Avellana S. Vincenzo al Volturno	Nel comune di Venafro sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nella zona ovest del viale della Stazione prossima alla Cattedrale e alla sorgente del Rio S. Bartolomeo.

PROVINCIA DI CATANZARO.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
Acquaro	Tutti gli altri Comuni della Provincia	
Arena		
Briatico		
Brognaturo		
Capistrano		
Cessaniti		
Dasà		
Dinami		
Dravia		
Filandari		
Filocaso		
Francica		
Galliato		
Gerocarne		
Ionadi		
Joppolo		
Limbadi		
Maierato		
Martirano		
Mileto		
Monteleone di Calabria		
Monterosso Calabro		
Nardodipace		
Nicotera		
Parghelia		
Pianopoli		
Piscopio		
Pizzo		
Pizzoni		
Polia		
Ricadi		
Rombiolo		
S. Calogero		
S. Costantino Calabro		
S. Gregorio d'Ippona		
S. Nicola da Crissa		
S. Onofrio		
Simbario		
Soriano Calabro		
Sorianello		
Soverato		
Spadola		
Spilinga		
Stefanaconi		
Tropea		
Vallelonga		
Vazzano		
Zaccanopoli		
Zambrone		
Zungri		

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	PROVINCIA DI CATANIA.	
	Zone di cui ai Regi decreti 11 ottobre 1914, n. 1335, e 28 agosto 1924, n. 2061, comprendenti parte dei Comuni di: Acireale Aci S. Antonio Giarre Viagrande Zafferana Etnea Riposto	
	PROVINCIA DI COSENZA.	
	Tutti i Comuni della Provincia	
	PROVINCIA DI FIRENZE.	
	Barberino del Mugello Borgo S. Lorenzo Dicomano Firenzuola Londa Marradi Palazzuolo Pontassieve (escluso il Capoluogo e le frazioni Sieci e Molin del Piano) Rufina S. Godenzo S. Piero a Sieve Scarperia Vicchio	
	PROVINCIA DI FORLI'.	
	Bagno di Romagna Cattolica Coriano Civitella di Romagna Galeata Mercato Saraceno Misano Monte Gridolfo Morciano di Romagna Premilcuore Riccione Rimini Rocca S. Casciano Saludecio Sarsina S. Clemente S. Giovanni in Marignano S. Sofia e Mortano Sogliano al Rubicone Verghereto	
	PROVINCIA DI FROSINONE.	
Castelliri Fontana Liri (solo Capoluogo) Isola Liri Pescosolido Sora	Acuto Alatri Arnara Acquafondata Alvito Aquino Arce Arpino Atina Belmonte Castello Boville Ernica Brocco Campoli Appennino Casalattico Casalvieri Castrocielo Cassino Ceprano Cervaro Collepardo Colle S. Magno Filettino Fiuggi Fontechiari Fontana Liri (escluso il Capoluogo) Frosinone Fumone Monte S. Giovanni Campano	Nel comune di Giuliano di Roma sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nelle zone dell'abitato attuale indebolite da vani sotterranei.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Picinisco	
	Piedimonte S. Germano	
	Pignataro Interamna	
	Pofi	
	Pontecorvo	
	Ripi	
	Rocca d'Arce	
	Roccasecca	
	S. Biagio Saracinesco	
	S. Donato Val Comino	
	S. Elia Fiumerapido	
	S. Giovanni Incarico	
	S. Vittore del Lazio	
	Santo Padre	
	Settefrati	
	Strangolagalli	
	Terelle	
	Torre Cajetani	
	Torrice	
	Trevi nel Lazio	
	Trivigliano	
	Veroli	
	Vico nel Lazio	
	Vallerotonda	
	Vicalvi	
	Villa Latina	
	Villa S. Lucia	
	Viticuso	

PROVINCIA DI GROSSETO.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Santa Fiora (per la fraz. di Bagnolo)	
	Sorano (per la fraz. di San Giovanni delle Contee)	

PROVINCIA DI LUCCA.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Barga	
	Camporgiano	
	Careggine	
	Castelnuovo Garfagnana	
	Castiglione	
	Fosciandora	
	Gallicano	
	Giuncugnano	
	Minucciano	
	Molazzana	
	Piazza al Serchio	
	Pieve Fosciana	
	S. Romano	
	Sillano	
	Trassilico	
	Vagli Sotto	
	Vergemoli	
	Villacollemandina	

PROVINCIA DI MASSA.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	Aulla	
	Bagnone	
	Carrara	
	Casola	
	Comano	
	Filattiera	
	Fivizzano	
	Fosdinovo	
	Licciana	
	Massa	
	Montignoso	
	Mulazzo	
	Podenzana	
	Pontremoli	
	Tresana	
	Villafranca Lunigiana	
	Zeri	

PROVINCIA DI MESSINA.

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
Messina	Alì Marina	
S. Stefano di Briga	Alì Superiore	
Scaletta Zanclea	Antillo	
	Bauso	
	Barcellona Pozzo di Gotto	
	Calvaruso	
	Castelvecchio Siculo	
	Castro Reale	
	Condrò	
	Falcone	
	Fiumedinisi	
	Forza d'Agrò	
	Furnari	

1a categoria	2a categoria	Annotazioni
	Gualtieri Sicaminò Guidomandri Itala Letoianni Gallodoro Limina Locadi Mandanici Mazzarà Meri Milazzo Monforte S. Giorgio Nizza Sicilia Novara Sicilia Oliveri Patti Roccalumera Rocca Valdina Rometta S. Filippo del Mela S. Pier Niceto S. Lucia del Mela Santa Teresa di Riva Saponara Villafranca Savoca Spadafora San Martino Spadafora San Pietro Valdina Venetico	
Leni, Malfa, S. Marina } Isola Salina		
	PROVINCIA DI MODENA.	
	Fanano Fiumalbo Frassinoro Lama Mocogno (per la fraz. Barigazzo) Montecreto Montefiorino Pievepelago Riolunato Sestola	
	PROVINCIA DI NAPOLI.	
	Mignano Roccamonfina San Pietro Infine	

1a categoria	2a categoria	Annotazioni
	PROVINCIA DI PARMA.	
	Corniglio Monchio Neviano degli Arduini Palanzano Tizzano Val Parma	
	PROVINCIA DI PERUGIA.	
	Cascia Preci Giano dell'Umbria Citerna Città di Castello Montone San Giustino Umbertide (per la fraz. di Calzolaro, Monte Castelli e il territorio in sinistra del Niccone)	
	PROVINCIA DI PESARO.	
	Candelara Cartoceto Casteldelci Colbordolo Fano Firenzuola di Focara Gabicce Ginestreto Gradara Mercatino Marecchia Montebaroccio Monteciccardo Montelabate Novilara Pennabilli Pesaro Petriano Pozzo Alto Saltara Sant'Agata Feltria Sant'Angelo in Lizzola Scavolino Serrungarina Tomba di Pesaro	

PROVINCIA DI PESCARA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	Alanno	
	Abbateggio	
	Bolognano	
	Bussi sul Tirino	
	Caramanico	
	Carpineto Nora	
	Castiglione a Casauria	
	Catignano	
	Civitaquana	
	Civitella Casanova	
	Corvara	
	Cugnoli	
	Lettomanoppello	
	Manoppello	
	Musellaro	
	Pescosansonesco	
	Petranico	
	Popoli	
	Roccamorice	
	Sallo	
	San Valentino in Abruzzo Citeriore	
	Serramonacesca	
	Tocco di Casauria	
	Torre dei Passeri	
	Turrivalignani	
	Vicoli	
	Villa Celiera	

PROVINCIA DI PISTOIA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	Cutigliano	
	San Marcello Pistoiese	

PROVINCIA DI RAVENNA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	Brisighella	

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
Tutti i Comuni della Provincia		

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
	Busana	
	Castelnuovo Monti	
	Collagna	
	Ligonchio	
	Ramiseto	
	Toano	
	Vetto	
	Villaminozzo	

PROVINCIA DI RIETI.

1ª categoria	2ª categoria	*Annotazioni*
Borgocollefegato	Accumoli	
Fiamignano	Amatrice	
Pescorocchiano	Antrodoco	
Petrella Salto	Ascrea	
	Belmonte	
	Borgovelino	
	Cantalice	
	Castel Sant'Angelo	
	Casaprota	
	Castel di Tora	
	Castelnuovo di Farfa	
	Cittaducale	
	Cittareale	
	Collegiove	
	Concerviano	
	Fara Sabina	
	Frasso Sabino	
	Leonessa	
	Longone Sabino	
	Luguano	
	Marcetelli	
	Mompeo Sabino	
	Monteleone Sabino	
	Paganico	
	Petescia	
	Poggio Moiano	
	Poggio Nativo	
	Poggio San Lorenzo	
	Posta	
	Pozzaglia (centro e frazione Pietraforte e Montorio;	
	Rieti (fraz. Casette e Poggio Reatino)	
	Roccasinibalda	
	Scandriglia	
	Toffia (fraz. Santa Maria)	
	Torricella	
	Varco Sabino	

1ª categoria	2ª categoria	Annotazioni
	PROVINCIA DI ROMA.	
	Jenne Valle Pietra	Nel comune di Montelanico sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nella zona dell'abitato attualmente indebolito da vani sotterranei.
	PROVINCIA DI SIENA.	
	Abbadia San Salvatore Castiglione d'Orcia (per le frazioni Vivo d'Orcia e Bagno San Filippo) Piancastagnaio Radicofani San Casciano Bagni (capoluogo e frazione Celle sul Rigo)	
	PROVINCIA DELLA SPEZIA.	
	Brugnato Calice al Cornoviglio Rocchetta Vara Sarzana Zignago	
	PROVINCIA DI TERAMO.	
		Nel comune di Penne Sant'Andrea sono vietate le costruzioni e ricostruzioni nelle zone in frana presso l'abitato.
	PROVINCIA DI TERNI.	
	Stroncone	
	PROVINCIA DI VITERBO.	
	Acquapendente Grotte di Castro Onano Proceno San Lorenzo Nuovo	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Numero di pubblicazione 724.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927, n. 411.

Modificazioni allo statuto del Consorzio proletario fra le cooperative di produzione e lavoro bellunesi, in Belluno.

N. 411. R. decreto 27 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modifiche allo statuto del Consorzio proletario fra le cooperative di produzione e lavoro bellunesi, con sede in Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 725.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 416.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso del personale delle Tramvie urbane di Milano.

N. 416. R. decreto 17 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio delle Tramvie urbane di Milano - Azienda municipale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1927 - *Anno V.*

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1927.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bari, approvato con decreto Reale 15 maggio 1902, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1902;

Visto lo schema di elenco suppletivo compilato dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Bari;

b) l'inserzione completa dello stesso schema di elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della Provincia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio degli annunzi legali, e dell'eseguito deposito; ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrerè dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà produrre osservazioni anche la Deputazione provinciale di Bari;

e) l'inserzione dell'avviso, di cui alla lettera *d*), in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Bari è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: GIURIATI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Bari.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE O SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
39	Torrente Montrone	Adriatico	Casamassima, Montrone, Canneto, Valenzano, Ceglie del Campo, Carbonara di Bari, Bari.	Dallo sbocco nelle adiacenze del Macello di Bari per via La Vela sotto Carbonara al ponte fra Montrone e Canneto fino all'origine al limite del confine tra il comune di Casamassima ed Acquaviva.
40	Torrente Valenzano	Id.	Santeramo, Gioia del Colle, S. Michele, Casamassima, Montrone, Valenzano, Ceglie, Carbonara, Bari.	Dallo sbocco a Torre Coetta ad oriente di Bari a nord est di Carbonara per Valenzano e Casamassima fino all'origine ad est di Santeramo.
41	Torrente Picone	Id.	Acquaviva, Casamassima, S. Nicandro, Canneto, Bitritto, Loseto, Valenzano, Ceglie, Carbonara, Bari.	Dallo sbocco nel torrentento Lamarinata ad ovest di Carbonara e Ceglie ad est di Loseto fino alla provinciale Canneto-Acquaviva e dalla spiaggia del Filoscene presso il Macello del comune di Bari all'incile del diversivo ad ovest di Carbonara.
42	Lama Badessa	Torrente Picone	Altamura, Cassano, Sannicandro, Loseto, Bitritto, Ceglie, Carbonara, Bari.	Dallo sbocco del torrente Picone ad ovest di Carbonara e Ceglie ad est di Bitritto e S. Nicandro al ponte « Cicerino » presso Cassano fino alla rotabile Cassano-stazione Melitto.
43	Lama Lamasinata	Adriatico	Altamura, Cassano, Toritto, Grumo, Bitetto, Palo, Modugno, Bari.	Dallo sbocco in contrada S. Francesco ai pressi dello sbocco della deviazione del Picone fino all'origine sotto Altamura.

Annotazioni. — Continuazione dell'elenco approvato con Regio decreto 15 maggio 1902.

Roma, 31 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1927.
Autorizzazione alla Banca d'America e d'Italia ad istituire proprie filiali in alcune città.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge suddetto;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Banca d'America e d'Italia è autorizzata ad istituire proprie filiali rispettivamente in Ventimiglia, San Remo, Bitonto e Gioia del Colle, nonchè una propria agenzia in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1927.
Approvazione d'una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, adottata dalla Società anonima di assicurazione « Atlante », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Considerato che con decreti Ministeriali 19 settembre 1925, 26 dicembre 1925, 28 gennaio 1926, 2 marzo 1926, 17 aprile 1926, 2 luglio 1926, 14 settembre 1926 e 3 gennaio 1927, la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Atlante » capitale sociale lire 15,000,000, versato lire 5,450,000, sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana, e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;
Vista la domanda della Società intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa di premi per un nuovo tipo di contratto;
Viste le basi tecniche e la tariffa dei premi puri;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata, nel testo debitamente autenticato, la seguente tariffa dei premi lordi e le relative condizioni particolari di polizza, adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Atlante » capitale sociale L. 15,000,000, versato L. 5,450,000, con sede in Milano:
Tariffa n. 4 per l'assicurazione mista con opzione alla scadenza, verso un premio annuo costante, di un capitale pagabile immediatamente in caso di premorienza, ovvero al termine stabilito in caso di vita, con facoltà dell'assicurato di rinunciare, nel secondo caso, al pagamento immediato di una parte prefissata della somma alla condizione di continuare a restare assicurato per l'intera somma, in caso di morte.

Roma, addì 2 aprile 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1927.
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, alla Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Peninsulare », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la deliberazione in data 12 novembre 1926, con la quale la Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Peninsulare » con sede in Milano, ha deciso di porsi in liquidazione;
Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La Peninsulare », con sede in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero.

Roma, addì 25 marzo 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO PREFETTIZIO 29 marzo 1927.
Sostituzione di un membro della Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Novara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visti i propri decreti 31 gennaio, 5 e 21 marzo 1927, riguardanti la nomina della Commissione per la straordinaria amministrazione della Provincia;

Vista la lettera con la quale il sig. ing. Gola Luigi rassegna le dimissioni dalla carica di Commissario componente della Commissione anzidetta;

Considerato che occorre pertanto provvedere alla sostituzione di lui;

Visti gli articoli 3 della legge comunale e provinciale e 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il signor ing. cav. Guido Beldì è nominato componente della Commissione per l'amministrazione straordinaria della provincia di Novara in sostituzione dell'ing. Luigi Gola.

Novara, addì 29 marzo 1927 - Anno V.

Il Prefetto: CANTORE.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato al Senato del Regno in data 6 aprile 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1927, n. 78, che modifica l'art. 12 del R. decreto-legge n. 552 del 7 marzo 1926, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Estrazione di cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte 2ª, libro 2°, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 2 maggio 1927, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale:

a) Estrazione a sorte dalla prima delle tre urne, contenenti le cartelle ordinarie 4 per cento vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 7611 cartelle per il complessivo capitale di L. 1,522,200 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel primo semestre 1927, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 95.18 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 1926) restano disponibili L. 12.18 da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1927;

b) Estrazione a sorte dalla seconda urna di schede in rappresentanza di n. 3011 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 602,200 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nella annualità scadenti nel primo semestre 1927, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 125.08 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 1926) restano disponibili L. 13.31 da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1927;

c) Estrazione a sorte dalla terza urna di schede in rappresentanza di n. 2896 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 579,200 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel primo semestre 1927, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 167.97 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 1926) restano disponibili L. 138.22 da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1927.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 per cento di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 58ª estrazione (maggio 1926) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Roma, addì 6 aprile 1927 - Anno V.

Il direttore generale: VITI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio del Lago di Lentini.

Con decreto Ministeriale 6 aprile 1927, n. 1671-1, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio del Lago di Lentini, deliberato il 30 gennaio 1927 dall'assemblea dei consorziati. Nel procedere all'approvazione, il Ministero ha modificato, d'ufficio, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 23 dello schema deliberato dall'assemblea.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 7 aprile 1927 - Anno V

Francia	81.98	Oro	404.14
Svizzera	402.51	Belgrado	36.80
Londra	101.61	Budapest (pengo)	3.65
Olanda	8.34	Albania (Franco oro)	405 —
Spagna	370 —	Norvegia	5.45
Belgio	2.905	Svezia	5.60
Berlino (Marco oro)	4.98	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.95	Danimarca	5.58
Praga	62.075	Rendita 3,50 %	63.50
Romania	12.40	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	108.60	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	20.11	Consolidato 5 %	78.90
Peso argentino carta	8.85	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.80
New York	20.945		
Dollaro Canadese	20.91		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	407400	Maiorino Giovanni fu Fioravante, domiciliato a Fossalto (Campobasso), vincolata . . . L.	550 —
»	370907 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Quintieri Giovanni fu Achille, domic. a Cosenza » per la proprietà: Quintieri Achille, Beniamino, Eloisa, Fausto, Cesare fu Cesare, minori sotto la p.p. della madre Bombini Checchina fu Beniamino, ved. Quintieri Cesare, domic. a Cosenza.	620 —
»	310364	Tornambè Giuseppa fu Salvatore, moglie di Scialica Salvatore fu Giuseppe, domic. a Canicattì (Girgenti). . . . »	1,200 —
3.50 %	195541	Braccio Feliciano di Giuseppe, domic. a Mesagne (Lecce), vincolata . . . »	17.50
»	338899	Confraternita del SS.mo nella chiesa di S. Nicolò di Villafranca in Lunigiana (Massa) . . . »	213.50
3 %	25539	Mensa Parrocchiale Povera di S. Gottardo di Bueggio, prov. di Bergamo . . . »	93 —
3.50 %	267842 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Paderno d'Adda (Como) . . . » per l'usufrutto: Fabbriceria di Paderno d'Adda (Como).	7 —
»	267843 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . » per l'usufrutto: Parroco pro-tempore di Paderno d'Adda (Como).	17.50
»	55590	Schmid e Villanova Gaetano e Francesco fu Andrea, domic. il primo in Napoli, l'altro in Palermo, Passalacqua Agostino fu Nicolò, domic. a Palermo, Muscianisi in Amico Isabella fu Domenico, domic. in Melazzo e Carnovale Anna fu Onofrio, domic. a Lipari . . . »	31.50
Cons. 5 %	445065	Moretti Teresina di Giuseppe, moglie di Assanti Rosario, domic. a Modena, vincolata . . . »	2,445 —
3.50 %	224686	Pappalardo Ester di Giuseppe, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Potenza, vincolata . . . »	70 —
»	304457	La Casa Isabella di Pietro, moglie di Labriola Vittorio, domic. a Sant'Arcangelo (Potenza), vincolata . . . »	105 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	17880	Carradori Giovanni di Luigi, domic. a S. Marato Pieve Coviгliana (Macerata) . . . »	20 —
Cons. 5 %	319297 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fano Amelia fu Vittorio, moglie di Bragadin Pietro, domic. a Treviso . . . » per l'usufrutto: Marcaria Ernesta fu Davide ved. Fano, domic. a Treviso.	1,250 —
»	75304	Storaci Carlo, domic. a New York . . . »	50 —

Roma, 31 marzo 1927 - Anno V.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 8, dal 21 al 27 febbraio 1927 (Anno V)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Bergamo	Calcinato	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Cagliari	Serrenti	B	—	1
Campobasso	Monacilioni	Cp	—	1
Cuneo	La Morra	B	1	—
Firenze	Carmignano	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Girgenti	Palma Montechiaro	Cp	—	1
Grosseto	Sorano	S	—	1
Mantova	Roverbella	B	—	1
Matera	Irsina	E	1	—
Milano	Agrate Brianza	B	1	—
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Nerviano	B	1	—
Modena	Medolla	B	—	1
Id.	Savignano	B	—	1
Novara	Tornaco	B	—	1
Pavia	Zeme	B	—	1
Piacenza	Piacenza	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	1	1
Potenza (*a*)	Anzi	B	1	—
Id.	Avigliano	B	1	—
Reggio di Calabria	Caulonia	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	B	—	1
Roma	Albano Laziale	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Sassari	Nulvi	B	—	1
Treviso	Cornuda	B	—	1
Id.	Roncade	B	—	1
Varese	Solbiate	B	1	—
Id.	Torba	B	1	—
Id.	Varese	B	2	—
Viterbo	Montefiascone	BO	1	—
Id.	Viterbo	BO	1	1
			20	21
Carbonchio sintomatico.				
Brescia	Iseo	B	—	1
Parma	Borgotaro	B	—	1
Potenza (*a*)	Tolve	B	1	—
Trento	Bleggio Inferiore	B	—	1
Verona	Zevio	B	—	1
			1	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Afta epizootica.				
Alessandria	Asti	B	5	3
Id.	Casale Monferrato	B	—	1
Id.	Casorzo	B	—	1
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	—	1
Id.	Cocconato	B	1	—
Id.	Guazzora	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	1	1
Id.	Montafia	B	—	1
Id.	Novi Ligure	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Ozzano	B	1	1
Id.	San Salvatore	B	3	—
Id.	Tonco	B	—	1
Id.	Tortona	B	2	1
Id.	Villadeati	B	1	—
Id.	Villanuova d'Asti	B	2	—
Arezzo	Cortona	B	—	1
Id.	Montevarchi	B	1	1
Id.	San Giovanni Vald.	B	—	2
Avellino	Avellino	B	4	1
Id.	Santo Stefano	B	1	—
Id.	Serino	B	—	1
Id.	Tavernola	B	1	—
Bari delle Puglie	Carbonara	B	—	1
Belluno	Arsiè	B	—	2
Id.	Belluno	B	17	4
Id.	Feltre	B	—	3
Id.	Lentiai	B	2	2
Id.	Limana	B	17	—
Id.	Ponte nelle Alpi	B	15	—
Id.	Puos d'Alpaco	B	12	1
Id.	Santa Giustina	B	15	—
Id.	Sedico	B	9	2
Id.	Sospirolo	B	3	2
Id.	Vodo	B	5	9
Bergamo	Azzano S. Paolo	B	2	—
Id.	Bottanuco	B	3	3
Id.	Chignolo	B	1	—
Id.	Cisano	B	1	1
Id.	Cividate	B	1	—
Id.	Grumello del Monte	B	—	1
Id.	Misano	B	—	1
Id.	Nembro	B	1	—
Id.	Oltressenda Bassa	B	1	—
Id.	Osio Sotto	B	—	1
Id.	Torre de' Busi	B	1	—
Id.	Verdello	B	—	1
Id.	Vertova	B	2	—
Id.	Vilminore	B	1	—
Bologna	Bologna	B	2	2
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Casalecchio	B	—	1
Id.	Casalfiumanese	B	1	—
Id.	Castello d'Argile	B	1	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	1
Id.	Castel San Pietro	B	—	1
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Orzano dell'Emilia	B	—	1
Id.	Persiceto	B	—	1
Id.	Praduro	B	1	2
Id.	Sala Bolognese	B	2	—
Id.	San Pietro in Casale	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	—	2
Id.	Caldaro	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bolzano	Castelrotto	B	1	—
Id.	Monte di Mezzodì	B	—	1
Id.	Nova Ponente	B	—	1
Id.	Renon	B	—	1
Id.	San Leonardo	B	—	1
Id.	Varna	B	—	1
Brescia	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Capriolo	B	—	1
Id.	Chiari	B	2	1
Id.	Concesio	B	2	—
Id.	Gianico	B	—	6
Id.	Maderno	B	1	—
Id.	Mairano	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	4	—
Id.	Quinzano d'Oglio	B	1	—
Id.	Roccafranca	B	1	—
Id.	Salò	B	1	—
Id.	Verolavecchia	B	4	—
Brindisi	San Pietro Vernotico	B	1	—
Campobasso	Fornelli	B	1	—
Id.	Pizzone	Cp	1	—
Catanzaro	Cerva	B	3	1
Id.	Cotrone	B	3	7
Id.	Melissa	B	2	—
Id.	Roccabernarda	B	3	1
Id.	Sersale	B	2	2
Como	Alzate Brianza	B	2	—
Id.	Anzano del Parco	B	1	—
Id.	Binago	B	1	—
Id.	Buccinigo	B	—	1
Id.	Camnago Faloppia	B	2	—
Id.	Carimate	B	3	—
Id.	Colico	B	2	—
Id.	Como	B	2	—
Id.	Corrido	B	5	—
Id.	Crevenna	B	1	—
Id.	Erba Incino	B	1	—
Id.	Fino Mornasco	B	1	—
Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Lanzo d'Intelvi	B	1	—
Id.	Livo	B	1	—
Id.	Peglio	B	1	—
Id.	Stazzona	B	1	—
Id.	Traversa	B	2	—
Id.	Uggiate	B	8	—
Id.	Barzanò	B	1	—
Id.	Bosisio	B	2	—
Id.	Civate	B	1	1
Id.	Concenedo	B	2	—
Id.	Consonno	B	—	1
Id.	Merate	B	1	—
Id.	Taceno	B	1	—
Id.	Valbrona	B	11	2
Id.	Valmadrera	B	2	—
Cremona	Casalmaggiore	B	2	—
Id.	Castelgabbiano	B	—	1
Id.	Gadesco	B	1	—
Id.	Martignana Po	B	2	—
Id.	Rivarolo del Re	B	2	—
Id.	Soncino	B	1	—
Id.	Sospiro	B	2	—
Id.	Spino d'Adda	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	—	1
Cuneo	Alba	B	2	—
Id.	Castiglione Tinella	B	—	1
Id.	Corneliano	B	—	1
Cuneo	Diano d'Alba	B	1	—
Id.	Guarene	B	—	2
Id.	La Morra	B	1	3
Id.	Mango	B	1	—
Id.	Monticello Alba	B	1	—
Id.	Neive	B	2	—
Id.	Boves	B	—	1
Id.	Caraglio	B	1	—
Id.	Cuneo	B	4	1
Id.	Fossano	B	2	—
Id.	Frabosa Sottana	B	—	1
Id.	Murazzano	B	—	1
Id.	Piozzo	B	—	1
Id.	Rocca de' Baldi	B	—	1
Id.	Sale delle Langhe	B	1	—
Id.	Genola	B	2	—
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Revello	B	—	1
Id.	Savigliano	B	2	—
Ferrara	Bondeno	B	—	2
Id.	Formignana	B	1	—
Id.	Lagosanto	B	1	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	1
Firenze	Pontassieve	B	1	—
Id.	Rignano sull'Arno	B	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	—	1
Id.	Chienti	B	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	BS	5	—
Id.	Trinitapoli	O	2	—
Forlì	Cesena	B	—	1
Id.	Forlì	B	1	—
Id.	Forlimpopoli	B	1	1
Id.	Gambettola	B	1	—
Id.	Santarcangelo	B	—	2
Genova	Camogli	B	1	—
Id.	Canepa	B	1	—
Id.	Chiavari	B	1	—
Id.	Crocefieschi	B	3	—
Id.	Genova	B	1	1
Id.	Masone	B	3	—
Id.	Mezzanego	B	1	—
Id.	Savignone	B	2	—
Id.	Valbrevenna	B	2	—
Grosseto	Grosseto	B	4	—
Id.	Roccastrada	B	1	—
Imperia	Borghetto S. Nicolò	B	—	1
Id.	Civezza	B	1	—
Id.	Tavole	B	—	4
Livorno	Livorno	B	1	—
Id.	Piombino	B	1	—
Lucca	Pietrasanta	B	1	2
Id.	Viareggio	B	1	—
Mantova	Bozzolo	B	1	—
Id.	Casalmoro	B	—	1
Id.	Curtatone	B	2	2
Id.	Goito	B	—	2
Id.	Gonzaga	B	6	1
Id.	Mantova	B	—	1
Id.	Piubega	B	1	—
Massa e Carrara (a)	Bagnone	B	1	—
Id.	Carrara	B	3	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Castano Primo	B	2	—
Id.	Gaggiano	B	1	—
Id.	Milano	B	2	—
Id.	Novate	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Milano	Rescaldina	B	1	—
Id.	Robecco s. Naviglio	B	1	—
Id.	Segrate	B	2	—
Id.	Trezzano Rosa	B	5	—
Modena	Campogalliano	B	2	—
Id.	Castelvetro	B	—	1
Id.	Fiorano	B	4	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Modena	B	7	1
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	San Cesario	B	2	—
Id.	Sassuolo	B	2	—
Id.	Soliera	B	2	—
Id.	Spilamberto	B	2	2
Napoli	Napoli	B	2	1
Novara	Agrate Conturbia	B	—	1
Id.	Baveno	B	1	—
Id.	Borgomanero	B	—	1
Id.	Maggiora	B	—	1
Id.	Novara	B	—	1
Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Vergano Novarese	B	1	1
Padova	Anguillara	B	1	—
Id.	Borgoricco	B	1	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	—	5
Id.	Polverara	B	1	—
Id.	Terrassa	B	—	1
Palermo	Ficarazzi	B	1	—
Id.	Palermo	B	45	—
Id.	Id.	Cp	38	—
Parma	Borgo San Donnino	B	7	—
Id.	Busseto	B	3	—
Id.	Colorno	B	1	—
Id.	Collecchio	B	1	1
Id.	Fontanellato	B	4	—
Id.	Golese	B	3	—
Id.	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	Noceto	B	11	—
Id.	Sala Baganza	B	4	—
Id.	San Lazzaro	B	—	6
Id.	San Pancrazio	B	—	1
Id.	San Secondo	B	3	—
Id.	Soragna	B	8	—
Id.	Sorbolo	B	—	1
Id.	Torrile	B	9	—
Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Pavia	Arena Po	B	1	—
Id.	Breme	B	—	1
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Castelnovetto	B	2	1
Id.	Corvino San Quirico	P	1	—
Id.	Ferrera Erbognone	B	1	—
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Mede	B	—	1
Id.	Montebello	B	1	1
Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Mornico Losana	B	2	—
Id.	Robecco Pavese	B	2	—
Id.	Rovescala	B	1	1
Id.	Sannazzaro	B	—	1
Id.	Santa Giulietta	B	1	—
Id.	Santa Maria della V.	B	1	—
Id.	San Zenone al Po	B		1
Pavia	Sartirana	B	1	—
Id.	Stradella	B	—	1
Id.	Scaldasole	B	—	1
Id.	Torre del Monte	B	—	1
Id.	Travacò	B	1	—
Id.	Tromello	B	—	2
Id.	Valle Lomellina	B	—	1
Id.	Velezzo Lomellina	B	—	1
Id.	Voghera	B	1	2
Id.	Zeme	B	—	2
Perugia	Baschi	B	1	—
Id.	Castiglione del Lago	B	1	—
Id.	Marsciano	B	4	—
Pesaro e Urbino	Fano	B	1	1
Pescara	Caramanico	B	1	—
Id.	San Valentino	B	2	—
Piacenza	Caorso	B	1	2
Id.	Carpaneto	B	1	—
Id.	Fiorenzuola	B	1	1
Id.	Gossolengo	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Pontenure	B	—	1
Id.	San Giorgio	B	—	1
Id.	Travo	B	1	—
Id.	Vigolzone	B	—	1
Pisa	Bagni San Giuliano	B	—	2
Id.	Cascina	B	—	2
Id.	Pisa	B	2	1
Id.	Riparbella	B	1	—
Id.	Vecchiano	B	—	3
Potenza (*a*)	Corleto Perticara	B	3	—
Id.	Saponara di Grum.	B	1	—
Ragusa	Ragusa	B	—	1
Ravenna	Alfonsine	B	—	1
Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Massalombarda	B	1	—
Id.	Ravenna	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Campegine	B	2	1
Id.	Cavriago	B	—	1
Id.	Poviglio	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	4	2
Id.	Rubiera	B	—	1
Id.	Scandiano	B	—	1
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Oriolo Romano	B	1	—
Id.	Ponzano	B	1	—
Id.	Roma	B	17	2
Id.	S. Polo dei Cavalieri	B	—	1
Id.	Velletri	B	1	—
Salerno	Polla	B	4	—
Id.	Sant'Arsenio	B	—	3
Id.	Sassano	B	1	—
Id.	Teggiano	B	4	—
Savona	Albenga	B	2	—
Id.	Finale	B	2	—
Id.	Loano	B	—	1
Id.	Quiliano	B	—	1
Id.	Savona	B	1	—
Id.	Villanova d'Albenga	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Siena	Asciano	B	2	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	2	—
Id.	San Gimignano	B	2	1
Id.	Siena	B	10	2
Sondrio	Bormio	B	—	1
Id.	Fusine	B	1	—
Id.	Ponte in Valtellina	B	1	—
Id.	Teglio	B	1	—
Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Tovo di Sant'Agata	B	—	1
Id.	Valle di Dentro	B	—	1
Id.	Valle di Sotto	B	1	—
Spezia	Ortonovo	B	3	—
Id.	Sarzana	B	7	—
Id.	Id.	O	1	—
Terni	Arrone	B	—	1
Id.	Narni	B	—	1
Id.	Terni	B	—	1
Torino	Agliè	B	1	—
Id.	Bairo	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	3	—
Id.	Chiaverano	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Frassinetto	B	1	—
Id.	Ivrea	B	4	—
Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Ozegna	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	Salto	B	1	—
Id.	San Ponso Canavese	B	2	—
Id.	Tina	B	1	—
Id.	Campiglione	B	1	—
Id.	Castagnole Piemonte	B	2	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Villar Perosa	B	1	—
Id.	Bottigliera Alta	B	1	—
Id.	Chianoc	B	1	—
Id.	Chiomonte	B	—	2
Id.	Coazze	B	7	—
Id.	Foresto	B	—	1
Id.	Giaveno	B	10	—
Id.	Trana	B	2	—
Id.	Barbania	B	2	—
Id.	Beinasco	B	2	—
Id.	Brozolo	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	10	2
Id.	Castagneto	B	3	—
Id.	Chieri	B	1	1
Id.	Corio	B	1	—
Id.	Favria	B	1	—
Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	3	2
Id.	Pecetto Torinese	B	1	—
Id.	Piazzo	B	1	—
Id.	Rivarolo Canavese	B	3	—
Id.	San Mauro	B	1	—
Id.	San Raffaele	B	2	—
Trapani	Mazara del Vallo	B	—	1
Trento	Bondo	B	1	1
Id.	Lenzima	B	3	1
Id.	Mori	B	—	1
Id.	Nanno	B	1	—
Id.	Transacqua	B	1	—
Id.	Vermiglio	B	—	13
Treviso	Cessalto	B	—	1
Id.	Cornuda	B	3	1
Treviso	Farra di Sdligo	B	2	2
Id.	Fonte	B	—	1
Id.	Fregona	B	—	1
Id.	Mansuè	B	1	—
Id.	Mareno di Piave	B	—	1
Id.	Maser	B	1	—
Id.	Mogliano	B	—	3
Id.	Monfumo	B	2	—
Id.	Oderzo	B	1	—
Id.	Riese	B	3	4
Id.	Spresiano	B	1	1
Id.	Treviso	B	2	—
Id.	Volpago	B	1	—
Udine	Bagnaria Arsa	B	3	—
Id.	Prata	B	—	1
Id.	Trivignano	B	1	—
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Azzio	B	—	1
Id.	Barza	B	1	—
Id.	Crosio della Valle	B	1	—
Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	1	—
Id.	Masciago	B	—	1
Id.	Marnate	B	1	—
Id.	Masnago	B	1	—
Id.	Solbiate	B	1	—
Id.	Tradate	B	5	—
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	Spinea	B	—	2
Vercelli	Balocco	B	1	—
Id.	Biella	B	1	—
Id.	Boccioleto	B	1	1
Id.	Carisio	B	2	—
Id.	Cascine San Giacomo	B	1	—
Id.	Cerreto Castello	B	1	1
Id.	Cerrione	B	1	1
Id.	Collobiano	B	—	1
Id.	Fobello	B	—	2
Id.	Formigliana	B	1	—
Id.	Livorno Ferraris	B	1	—
Id.	Mottalciata	B	2	1
Id.	Pralungo	B	—	1
Id.	Rinasco	B	1	—
Id.	Salussola	B	1	—
Id.	Sandigliano	B	1	—
Id.	Soprana	B	1	—
Id.	Valle San Nicolao	B	—	2
Id.	Varallo Sesia	B	—	1
Verona	Correzzo	B	1	—
Id.	Monteforte d'Alpone	B	2	—
Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	Sanguinetto	B	1	—
Id.	Verona	B	1	—
Vicenza	Campiglia dei Berici	B	2	—
Id.	Longare	B	—	1
Id.	Montegaldella	B	2	—
Id.	Recoaro	B	1	1
Viterbo	Bomarzo	B	1	—
Id.	Orte	B	2	1
Id.	S. Martino al Cimino	B	1	—
Id.	Tuscania	B	3	—
Id.	Viterbo	B	1	—
			792	283

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Arezzo	Cortona	S	5	4
Benevento	Buonalbergo	S	—	1
Id.	Paduli	S	—	1
Bologna	Crevalcore	S	1	—
Catanzaro	Sambiase	S	—	2
Cremona	Sesto Cremonese	S	—	1
Cuneo	Fossano	S	1	—
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	1	—
Id.	Firenze	S	1	—
Grosseto	Massa Marittima	S	2	—
Macerata	Macerata	S	4	—
Id.	San Ginesio	S	—	1
Napoli	Napoli	S	2	1
Parma	Berceto	S	1	—
Pavia	Torriano	S	—	1
Perugia	Castiglione del Lago	S	2	—
Pola	Buie	S	—	1
Id.	Grisignana	S	—	1
Potenza (a)	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Rionero	S	2	—
Reggio nell'Emilia	Gualtieri	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	S	1	—
Id.	Torrita	S	2	—
Trieste	Trieste	S	17	7
			46	22

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bergamo	Calcinate	E	1	—
Firenze	Empoli	E	—	1
Modena	Maranello	E	—	1
Id.	San Cesario	E	—	1
Parma	Fontanellato	E	1	—
Potenza (a)	Venosa	E	1	—
			3	3

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Raiano	E	1	—
Avellino	Avellino	E	2	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Monteforte	E	2	—
Id.	Montoro Superiore	E	2	1
Bari delle Puglie	Bari	E	2	—
Id.	Barletta	E	1	—
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Carbonara	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Triggiano	E	—	1
Id.	Valenzano	E	1	—
Benevento	Caiazzo	E	—	1
Brindisi	Torre Santa Susanna	E	—	1
Castrogiovanni	Leonforte	E	2	—
Catania	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Foggia	S. Nicandro Gargan.	E	1	—

Segue *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Genova	Chiavari	E	1	—
Id.	Sestri Levante	E	7	—
Lucca	Camaiore	E	1	—
Napoli	Afragola	E	8	—
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Napoli	E	8	—
Id.	Poggiomarino	E	3	—
Id.	San Giuseppe	E	3	4
Id.	Santa Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	3	2
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Corleone	E	2	—
Id.	Lercara Friddi	E	1	—
Id.	Palermo	E	285	—
Pistoia	Serravalle Pistoiese	E	—	1
Ragusa	Comiso	E	—	1
Salerno	Amalfi	E	2	—
Id.	Angri	E	2	—
Id.	Fisciano	E	1	—
Id.	Maiori	E	6	—
Id.	Mercato S. Severino	E	—	1
Id.	Minori	E	4	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Sacco	E	1	—
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	S. Marzano sul Sar.	E	2	1
Id.	San Valentino Torio	E	1	1
Id.	Sarno	E	—	3
Id.	Scafati	E	1	3
Id.	Toggiano	E	1	1
Id.	Vietri sul Mare	E	2	—
Spezia	Carrodano	E	—	1
Id.	Maissana	E	1	—
Id.	Spezia	E	2	—
Id.	Varese	E	1	—
Id.	Vezzano Ligure	E	1	—
Taranto	Manduria	E	1	—
			381	24

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	1	1
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Fabriano	Cn	1	—
Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Montemarciano	Cn	1	—
Arezzo	Cortona	Cn	—	6
Id.	Monte San Savino	Cn	—	1
Bergamo	Valtesse	Cn	—	1
Firenze	Prato in Toscana	Cn	—	1
Foggia	Troia	Cn	—	1
Matera	Matera	E	1	—
Napoli	Afragola	Cn	—	1
Id.	Arzano	Cn	—	1
Id.	Cercola	Cn	—	3
Id.	Frattaminore	Cn	—	1
Id.	Marano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	16	4
Id.	Pozzoli	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	14	8
Id.	Id.	F l	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Rabbia.			
Pavia	Voghera	Cn	—	2
Salerno	Giffoni Valle Piana	Cn	—	1
Sassari	Bultei	Cn	1	—
Id.	Buddusò	Cn	1	—
Id.	Sassari	B	1	—
Id.	Villanova	Cn	1	—
Taranto	Palagiano	Cn	1	—
Varese	Induno Olona	Cn	2	—
Id.	Masnago	Cn	1	—
Id.	Varese	Cn	1	—
Id.	Venegono Superiore	Cn	1	—
Verona	Minerbe	Cn	—	1
Id.	Valeggio	Cn	—	1
			47	37
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Caporciano	O	14	—
Id.	Castel di Ieri	O	9	—
Id.	Castelvecchio Subeq.	O	9	—
Id.	Fagnano	O	22	—
Id.	Gagliano Aterno	O	11	—
Id.	Massa d'Albe	O	5	—
Id.	Montereale	O	2	—
Id.	Pereto	O	7	—
Id.	Pratola Peligna	E	1	—
Id.	Preturo	O	4	—
Id.	San Demetrio	O	—	1
Id.	S. Pio delle Cam.	O	2	—
Id.	Scoppito	O	4	—
Id.	Tagliacozzo	O	3	—
Avellino	Bisaccia	O	2	—
Id.	Savignano	O	—	1
Campobasso	Montenero Val Cocc.	O	2	—
Id.	Rionero Sannitico	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Faeto	O	1	2
Id.	Lucera	O	1	—
Macerata	Pioraco	O	1	—
Id.	Ussita	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Palermo	Palermo	E	2	—
Perugia	Foligno	O	5	—
Potenza (*a*)	Lavello	O	1	—
Roma	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Piperno	O	—	1
Id.	Roma	O	3	—
Id.	Id.	E	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Buccino	O	—	3
Id.	Ricigliano	O	1	—
Trapani	Poggioreale	E	—	1
Viterbo	Bagnaia	O	1	—
Id.	Canino	O	1	—
Id.	Carbognano	O	2	—
			129	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Avellino	Orsara di Puglia	O	1	—
Catania	Licodia Eubea	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Girgenti	Cattolica Eraclea	Cp O	1	—
Roma	Monterotondo	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
			10	—
	Vaiuolo ovino.			
Arezzo	Anghiari	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	O	—	1
Ferrara	Ferrara	O	1	—
Foggia	Trinitapoli	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	11	—
Id.	Magliano in Toscana	O	1	—
Id.	Massa Marittima	O	1	—
Id.	Scansano	O	2	1
Lecce	Poggiardo	O	1	—
Livorno	Cecina	O	1	—
Id.	Piombino	O	3	—
Macerata	Serravalle	O	3	—
Matera	Tricarico	O	2	1
Pisa	Casale Marittimo	O	1	—
Id.	Guardistallo	O	3	—
Id.	Montescudaio	O	1	—
Potenza (*a*)	Acerenza	O	1	—
Id.	Corleto	O	4	—
Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Pietrapertosa	O	2	—
Id.	Rapolla	O	1	—
Id.	Tramutola	O	2	—
Id.	Trivigno	O	2	—
Id.	Viggiano	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Olevano Romano	O	1	—
Id.	Roma	O	5	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Castelnuovo Cilento	O	2	—
Id.	Futani	O	—	2
Id.	Serre	O	1	—
Siena	Buonconvento	O	1	—
Id.	Radicofani	O	1	—
Id.	S. Casciano dei B.	O	1	—
Viterbo	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Orte	O	1	—
			68	5
	Aborto epizootico.			
Firenze	Scarperia	B	1	—
Milano	Milano	B	1	—
Modena	Bastiglia	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Nonantola	B	—	3
Siena	Castellina in Chianti	O	2	1
			4	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Diarea dei vitelli.			
Modena	Bastiglia	B	1	2
Pisa	Vecchiano	B	—	2
			1	4
	Tubercolosi bovina.			
Campobasso	Ielsi	B	—	1
Massa e Carrara (*a*)	Massa	B	1	—
Sassari	Sassari	B	—	1
			1	2
	Peste aviaria.			
Firenze	Borgo San Lorenzo	P	—	1
Id.	Firenze	P	1	—
Id.	Montaione	P	1	—
Id.	Montemurlo	P	1	—
Id.	Prato in Toscana	P	5	—
Id.	Vernio	P	—	1
Lucca	Bagni di Lucca	P	1	—
Id.	Monsummano	P	—	2
Massa e Carrara (*a*)	Aulla	P	10	—
Id.	Carrara	P	9	—
Id.	Massa	P	12	—
Id.	Montignoso	P	12	—
Pisa	Buti	P	—	15
Id.	Pontedera	P	—	7
Id.	Vecchiano	P	1	2
Pistoia	Marliana	P	—	1
Id.	Pistoia	P	—	5
Id.	San Marcello	P	1	—
Id.	Tizzana	P	—	1
			54	35
	Colera dei polli.			
Bologna	Molinella	P	1	—
Campobasso	Monacilioni	P	2	—
Id.	S. Elia a Pianisi	P	1	2
Ferrara	Codigoro	P	2	3
Id.	Ferrara	P	20	4
Foggia	Serracapriola	P	1	—
Modena	Prignano	P	3	—
Rovigo	Adria	P	5	2
Id.	Ariano Polesine	P	4	—
Id.	Buso Sarzano	P	16	6
Id.	Ca' Emo	P	—	12
	Segue *Colera dei polli.*			
Rovigo	Castelguglielmo	P	—	2
Id.	Cerignano	P	1	6
Id.	Costa di Rovigo	P	—	4
Id.	Occhiobello	P	—	5
Id.	Porto Tolle	P	12	—
Id.	S. Martino Venezze	P	—	2
Id.	Santo Apollinare	P	5	—
Id.	Taglio di Po	P	6	3
Id.	Villadose	P	8	2
Siena	Castellina in Chianti	P	1	—
			88	53

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	25	38	41
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	62	457	1075
Malattie infettive dei suini	19	27	68
Morva	5	6	6
Farcino criptococcico	17	55	405
Rabbia	14	32	84
Rogna	14	40	138
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	10	10
Vaiuolo ovino	16	39	73
Aborto epizootico	4	6	10
Diarrea dei vitelli	2	2	5
Tubercolosi bovina	3	3	3
Peste aviaria	5	19	89
Colera dei polli	7	21	141

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.